COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/12/2018

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nuovo regolamento per la gestione del servizio idrico integrato.

L' anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 17.20, nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:

N	COGNOME E NOME		P	A
1)	SURACI	UGO	P	
2)	MACHEDA	CATERINA CHIARA	P	
3)	BILLARI	PASQUALE	P	
4)	FOTI	MARIA	P	
5)	SCHIMIZZI	CARMELO	P	
6)	PUGLIESE	CLAUDIA	P	
7)	BATTAGLIA	NATALE		A
8)	MINNITI	GIUSEPPINA		A
9)	MONTEROSSO	VINCENZO	P	
10)	FAMILIARI	BARBARA		A
11)	MORABITO	NADIA		A
12)	MINNITI	ANGELA		A
13)	MACHEDA	FABIO LEANDRO	P	

Presenti n. 8 Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Vicesegretario comunale dott. Giuseppe CERAVOLO, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Ugo SURACI, assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il Vice segretario comunale dà lettura della nota del 27/12/2018, che si allega alla presente, trasmessa dal Consigliere Minniti Giuseppina ed avente ad oggetto: "dichiarazioni inerenti il nuovo regolamento comunale per la gestione del servizio idrico integrato".
Il Consigliere Pugliese Claudia dà chiarimenti sul perché non è stato possibile organizzare una riunione per la discussione del nuovo regolamanento per la gestione del servizio idrico integrato.
Il Sindaco, dopo aver introdotto il primo punto all'ordine del giorno, dà la parola all'Assessore al Bilancio che illustra il provvedimento posto in discussione. In particolare, l'Assessore al Bilancio chiarisce che il nuovo regolamento rispecchia le direttive dell'ARERA in materia di servizio idrico integrato (acqua, depurazione e fognatura), mentre il precedente regolamento faceva riferimento solo al segmento acquedotto. In esso vengono definite e discipinate tutte le tipologie di utenze come da indicazioni ARERA e, lo stesso regolamento è da porsi a base di tutta l'attività futura di gestione del SII anche per quel che concerne i procedimenti tecnico-amministrativi che dovranno portare l'Ente all'applicazione delle numerose novità normative fin qui elaborate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Viene invitato a relazionare il Dott. Quartuccio Giuseppe che ha svolto un'attività di ausilio alla redazione del regolamento in discussione.
Il Consigliere Macheda Fabio Leandro evidenzia che il regolamento, così come proposto, presenta alcuni punti vessatori per gli utenti. In esso si richiama la carta dei servizi che, sebbbene sia stata approvata nel 2014, non è più adeguata a cospetto delle molteplici novità che sono state introdotte dall'ARERA in quest'ultimo triennio; pertanto, ad avviso del Consigliere è opportuno procedere immediatamente anche alla stesura di una nuova carta dei servizi. Inoltre, ad avviso del Consigliere Macheda, il regolamento proposto rimanda alla Giunta decisioni che dovrebbero essere assunte dal Consiglio comunale in particolare in materia di sanzioni. Lo stesso consigliere deposita una memoria, che si allega alla presente, contenente tutte le osservazioni sul regolamento, chiedendo un rinvio della discussione al fine di apportare alla proposta in discussione le opportune modifiche.
Prende la parola l'Assessore al Bilancio, Foti Maria, che si dimostra favorevole a discutere in modo più approfondito ogni eccezione sollevata dal Consigliere Macheda Fabio Leandro.
Viene data la parola al dott. Quartuccio Giuseppe per chiarire punto per punto gli aspetti messi in rilievo dal Consigliere Macheda nel suo intervento.
La seduta è sospesa per 15 minuti alle 19.15. I lavori riprendono alle 19.30 con l'esame di ogni articolo del nuovo regolamento per la gestione del servizio idrico integrato.
Alle 22.20, dopo aver apportato le opportune modifiche alla bozza originaria del regolamento in discussione e dando mandato alla Giunta comunale di procedere all'approvazione di una nuova carta dei servizi entro il mese di febbraio 2019,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:" ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

Riassunto che:

- ✓ l'articolo 21, commi 13 e 19 del decreto legge 201/11, convertito nella legge n. 214/11, ha trasferito alla corrente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni " vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- ✓ l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- ✓ l'articolo 2, comma 12, lettera c), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ✓ l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- ✓ l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- ✓ l'articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli.

Dato atto che - per come in ultimo si legge nella deliberazione ARERA n. 701 del 20.12.2018, denominata "Ottava relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/2006, recante "norme in materia ambientale" - questa Amministrazione Comunale continua a gestire in economia il servizio idrico integrato, poiché in Calabria la preposta Autorità Idrica della Calabria (AIC) - di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 avente ad oggetto "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" – non ha ancora individuato il Gestore d'Ambito.

Rilevata l'esigenza, pertanto, di revisionare la vigente regolamentazione operante nell'ambito del servizio idrico integrato, al fine di conformarsi alla disciplina dettata dalla menzionata Autorità della quale si richiamano le seguenti basilari deliberazioni:

- ✓ n. 917/ 2017, avente ad oggetto "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", indicante i livelli minimi ed obiettivi qualità tecnica nel servizio idrico integrato, mediante l'introduzione di: i) *standard* specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo

utente, ii) *standard* generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli *standard* generali;

- ✓ n. 897/2017, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati", recante le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018;
- ✓ n. 665/2017, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti", recante le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, che gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono chiamati a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali;
- ✓ n. 218/2016, avente ad oggetto "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)", regolante il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. Sono infine individuati gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e comunicazione di informazioni all'Autorità;
- ✓ n. 655/ 2015, con oggetto "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", contenente i livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità.

Preso atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 132 del 20.12.2018 ha assunto la proposta di nuova articolazione tariffaria di cui alla sopradetta disposizione ARERA n. 665/2017, con conseguente trasmissione per la necessaria approvazione all'Autorità Idrica della Calabria ed applicazione dal 01.01.2018;

Esaminato e condiviso (a seguito delle modifiche apportate nel corso della discussione) il nuovo Regolamento del servizio idrico integrato, soddisfacente rispetto a quanto sopra enunciato, composto da 78 articoli.

Richiamato che, tra l'altro, nel Regolamento in parola:
1. l'articolo 72:
   a) abroga tutte le norme regolamentari incompatibili in materia emanate precedentemente, ed è obbligatorio ed efficace nei confronti di chiunque, salve le previsioni di cui all'articolo 78.
   b) stabilisce che, al pari degli atti derivanti assunti dalla Giunta, costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione in essere che s' intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

2. l'articolo 78, nel fissarne l'entrata in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio, stabilisce anche un differimento del termine per gli articoli 3 comma 4; 6 comma 4; 7; 32 e 44 comma 2, con decorrenza dal 30 settembre 2019 o minor termine deliberato dalla Giunta, rimanendo, quindi, transitoriamente in vigore le previsioni del Regolamento previgente in quanto non confliggenti.

Dato atto, altresì, che sul Regolamento è stato acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile, espressi rispettivamente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 8:
Voti favorevoli n. 8 - astenuti n. 0 - voti contrari n. 0

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare il nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato, così come modificato in sede di discussione consiliare, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto, rispetto all'ordinaria entrata in vigore, del differimento del termine statuito dall'articolo 78 per gli articoli 3 comma 4; 6 comma 4; 7; 32 e 44 comma 2, che ne posticipa la decorrenza dal 30 settembre 2019 o minor termine deliberato dalla Giunta e rimanendo, quindi, transitoriamente in vigore le previsioni del Regolamento previgente in quanto non in contrasto con il presente;

2. di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 20.12.2018 è stata assunta la proposta di nuova articolazione tariffaria di cui alla sopradetta disposizione ARERA n. 665/2017, che, previa necessaria approvazione all'Autorità Idrica della Calabria, troverà applicazione dal 01.01.2018;

3. di dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre ed approvare entro il mese di febbraio 2019 una nuova carta dei servizi idrici;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto:
   - sul sito internet del Comune;
   - all'Albo Pretorio on line del Comune.

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto delle modifiche regolamentari come sopra disposte, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Parere di regolarità tecnico-amministrativa:
Il Responsabile del Settore IV – LLPP e manutenzioni
Ing. Santo Ugo Brancati

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore III Finanziario
Dott. Giuseppe Ceravolo

Dott.ssa Minniti Giuseppina
Consigliere Comunale di Maggioranza

Al Capogruppo
Consigliere Comunale Claudia Pugliese

Montebello Jonico, 27/12/2018

Oggetto: Dichiarazioni inerenti il "Nuovo Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio Idrico Integrato".

Con una pec del 10/12/2018 mi veniva inviata una bozza del Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio Idrico Integrato.

Con la presente i Capigruppo erano stati invitati a coordinare la riflessione all'interno dei propri gruppi consiliari in previsione di un'apposita riunione che sarebbe stata convocata in tempo utile affinché il Consiglio Comunale deliberasse nei termini.

Vista l'importanza di tale Regolamento era necessario convocare una riunione, ma ormai come da consuetudine questo non è avvenuto.

Rimango basita di fronte al modo di operare dell'Amministrazione e di sasso da quello che leggo.

Il Regolamento deve assolutamente essere modificato, così come è nuoce gli interessi dell'intera collettività.

È inammissibile che venga approvato.

Purtroppo, per impegni lavorativi, non sarò presente.

Non è stato possibile organizzarmi, il Consiglio è stato convocato giorno 24, Vigilia di Natale, impossibile farlo.

Il mio augurio è che oggi in Consiglio i presenti si mettano una mano sulla coscienza e non commettano un errore così grave.

Chiedo che il punto all'ordine del giorno sia rimandato per essere discusso da TUTTI i componenti del Consiglio Comunale in una riunione.

Confido di essere ascoltata.

Il Consigliere

Minniti Giuseppina

Ing. Fabio Leandro Macheda
Consigliere Comunale
Via dei Martiri n.32 – Fossato Jonico
89064 Montebello Jonico (RC)

ODG 1 – Seduta Consiliare del 27.12.2018

In relazione al I punto all'Odg, relativo al Nuovo Regolamento Comunale per la gestione del SII, da un'attenta analisi della bozza di regolamento trasmessa al sottoscritto a mezzo PEC nei giorni scorsi si evidenzia quanto segue:

La bozza di Regolamento in discussione risulta, a parere dello scrivente, mancante dei requisiti minimi per l'approvazione in quanto contenente numerose clausole vessatorie nei confronti degli utenti finali, non aderente alle previsioni delle deliberazioni ARERA n. 664/2015/R/idr, n. 665/2015/R/idr, n. 627/2018/E/idr, facente riferimento ad una "Carta dei servizi" che, a rigor di logica, si sarebbe dovuta presentare NUOVA contestualmente a Regolamento, rimanda alla Giunta comunale decisioni che invece dovrebbero essere assunte all'interno del regolamento stesso ed approvate in sede consiliare. Si evidenzia inoltre che vengono previsti criteri di fatturazione su base presunta che risultano invece essere espressamente vietati, che non viene prevista la peridicità certa delle fatturazioni come stabilito dalle deliberazioni ARERA di cui sopra, che non si prevedono penali a carico del gestore per bassa qualità del servizio e si richiede il pagamento del minimo garantito anch'esso espressamente vietato (art. 66 comma 3).
Nello specifico, oltre le contestazioni di carattere generale sopra espresse, si contestano specificatamente le seguenti fattispecie:

1. **Art. 3 USO E CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE**
    a. **comma 7**: Non si specifica sulla base di quali regole sovraordinate la Giunta debba fissare la sanzione amministrativa prevista e specificare il metodo di calcolo dei consumi;
2. **Art. 6 COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA**
    a. **comma 2:** Limitatamente alla fattispecie di lavori insistenti su aree private, vorrei ricordare in questa sede che, ai sensi del DPR. 380/2001, qualora si tratti di costruzione detti lavori vengono autorizzati in sede di SCIA, CILA, PERMESSO A COSTRUIRE delle varie opere al cui interno ricadono anche gli impianti idrico e di scarico, mentre qualora si tratti di lavori di manutenzione ordinaria, gli stessi, ivi inclusi il rifacimento dell'impianto idrico e di scarico sono da considerare interventi in edilizia libera e quindi non assoggettabili a comunicazione alcuna, non si comprende quindi il senso del predetto comma 2 che pone vessatoriamente in capo agli utenti tutta una serie di obblighi non necessari quali a titolo di esempio che venga presentato apposito progetto esecutivo o che i lavori vangano iniziati previa autorizzazione degli uffici comunali;
    b. **comma 3:** rimangono valide le considerazioni di cui sopra;
    c. **comma 5:** si evidenzia la vessatorietà della clausola ove prevede che le opere realizzate a spese dell'utente, rimangono in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni. A tal riguardo si rimanda alla sentenza 2972/11 del Tribunale di Latina;
3. **Art. 9 LAVORI SULLE CONDOTTE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ**

Tel. 0965785395 – Cell. 3206926592 – Email: fabio.macheda@gmail.com – PEC: fabioleandro.macheda@ingpec.eu

Ing. Fabio Leandro Macheda
Consigliere Comunale
Via dei Martiri n.32 – Fossato Jonico
89064 Montebello Jonico (RC)

a. **Comma 1:** Limitatamente agli interventi ricadenti su proprietà private si segnale quanto già sopra evidenziato in riferimento all'Art. 6 Comma 2 e cioè che, ai sensi del DPR. 380/2001, qualora si tratti di costruzione detti lavori vengono autorizzati in sede di SCIA, CILA, PERMESSO A COSTRUIRE delle varie opere al cui interno ricadono anche gli impianti idrico e di scarico, mentre qualora si tratti di lavori di manutenzione ordinaria, gli stessi, ivi inclusi il rifacimento dell'impianto idrico e di scarico sono da considerare interventi in edilizia libera e quindi non assoggettabili a comunicazione ed autorizzazione alcuna;
b. **Comma 5** Non si comprende perché l'utente che effettua lavori all'interno della propria proprietà debba effettuare un deposito cauzionale; Non si comprende altresì il riferimento alle opere stradali, alla proprietà pubblica, ad un 'ordinanza per la chiusura delle strade, facendo l'articolo in questione riferimento ad opere su proprietà privata;

4. **Art. 10**
   a. **Comma 7 lettera P).** Considerate le frequenti interruzioni del servizio idrico che spesso si protraggono per più giorni consecutivi ed in qualsiasi periodo dell'anno non pare condivisibile la scelta di limitare la capacità di accumulo dei serbatoi a 0,5 mc (500 litri)
5. **Art. 11 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**
   a. **Comma 3,** si evidenzia ancora una volta quanto già segnalato in riferimento al disposto del DPR 380/2001 e cioè che i lavori relativi a rifacimenti e modifiche dell'impianto idrico all'interno di proprietà private non necessitano di autorizzazioni e/o segnalazioni;
6. **Art. 12 SERBATOI**
   a. **Comma 3,** come sopra si evidenzia che i lavori relativi a rifacimenti e modifiche dell'impianto idrico all'interno di proprietà private (ivi inclusa l'installazione di serbatoi) non necessitano di autorizzazioni e/o segnalazioni;
7. **Art. 17 SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI**
   a. **Comma 2** Si ribadisce ancora una volta il concetto secondo cui, ai sensi del DPR 380/2001 i lavori relativi a rifacimenti dell'impianto idrico e/o di scarico all'interno di proprietà private ricadono tra quelli di manutenzione ordinaria e non necessitano pertanto di autorizzazioni e/o segnalazioni;
8. **Art. 18 CONTRATTI**
   a. **Comma 7 lett d)** Si richiede l'indicazione nel contratto di idoneo titolo di possesso riferito all'immobile per il quale si chiede l'attivazione del contratto. Sarebbe più corretto chiedere il titolo di disponibilità del bene e non di possesso altrimenti sarebbero esclusi dai contratti affittuari, inquilini e comodatari;
   b. **Comma 7 lett g)** non si comprende l'arbitrio assegnato alla Giunta nell'indicare ulteriore documentazione da citare nel contratto;
9. **Art. 19 DURATA**
   a. **Comma 2** si dispone che la disdetta di un contratto avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. Non viene però esplicitato in termine minimo entro cui verranno apposti i sigilli. Il disposto risulta pertanto vessatorio;
10. **Art. 21 VOLTURA DELL'UTENZA**
    a. **Comma 2** Anche nel caso di voltura viene disposto il versamento di un deposito cauzionale. Non si comprende a tutela di cosa. Il disposto risulta pertanto vessatorio;

Tel. 0965785395 – Cell. 3206926592 – Email: fabio.macheda@gmail.com – PEC: fabioleandro.macheda@ingpec.eu

Ing. Fabio Leandro Macheda
Consigliere Comunale
Via dei Martiri n.32 – Fossato Jonico
89064 Montebello Jonico (RC)

b. **Comma 4** Si prevede che nel caso di voltura se l'autolettura non coincide con quella comunicata dall'utente uscente, il Gestore provvederà ad effettuare una lettura di verifica, addebitandone i costi. Non viene esplicitato a chi verranno addebitati i costi.

11. **Art. 24 ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE**
    a. **Comma 2 lett a)** Vengono previste sanzioni che dovrebbero essere stabilite dalla Giunta senza specificare criterio alcuno a cui la stessa debba attenersi per stabilirle;
    b. **Comma 2 lett b)** Viene previsto che l' alienatario, prima dell'utilizzo dell'immobile oggetto di fornitura del servizio idrico integrato, deve richiedere la voltura o il subentro, al ricorrere delle condizoni, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3 comma... Per un errore formale non si specifica il comma dell'art. 3 a cui si fa riferimento;
12. **Art. 25 ABBANDONO DELL'IMMOBILE**
    a. **Comma 1** Non viene definito cosa si intende per abbandono dell'immobile e conseguentemente quando e sotto quali condizioni ricorra la fattispecie
13. **Art. 27 DECESSO DELL'UTENTE**
    a. **Comma 1** Vengono ipotizzate sanzioni che dovrebbero essere stabilite dalla Giunta senza specificare criterio alcuno a cui la stessa debba attenersi per stabilirle;
14. **Art. 29 STANDARD QUALITÀ CONTRATTUALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI**
    a. **Comma 1** La carta dei servizi dovrebbe essere approvata contestualmente al regolamento o quantomeno si dovrebbe prevedere un tempo certo per la sua approvazione e il regolamento dovrebbe andare in vigore solo successivamente all'approvazione della carta dei servizi
15. **Art. 30 DESTINATARI DELLA FORNITURA**
    a. **Comma 5** Si prevede che la realizzazione dell'allacciamento sia subordinata all'esistenza della rete comunale principale su una strada pubblica in fregio alla proprietà del richiedente. Il termine "in fregio" pare essere troppo generico e dare discrezionalità di scelta nel consentire o negare la realizzazione dell'allaccio.
16. **Art. 31 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO**
    a. **Comma 2** non si comprende la necessità che venga prodotto certificato di agibilità per ottenere un allaccio alla rete idrica. Semplicemente mi limiterei ad accertare che invece l'immobile non sia stato dichiarato inagibile.
    b. **Comma 4** Si evidenzia anche in questo caso che ai sensi del DPR. 380/2001, qualora si tratti di costruzione i lavori relativi agli impianti idrici e di scarico vengono autorizzati in sede di SCIA, CILA, PERMESSO A COSTRUIRE delle varie opere al cui interno ricadono, mentre qualora si tratti di lavori di manutenzione ordinaria, gli stessi, ivi inclusi il rifacimento dell'impianto idrico e di scarico sono da considerare interventi in edilizia libera e quindi non assoggettabili a comunicazione ed autorizzazione alcuna;
    c. **Comma 5** Ribadendo quanto già detto in riferimento al comma 4 si evidenzia che nessuna documentazione può essere richiesta per allacci già esistenti;
17. **Art. 32 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO**
    a. **Comma 2** Si prevede che i lavori di allacciamento possano essere eseguiti per mezzo di società comunale appositaente incaricata ovvero, ove previsto dalla Giunta Comunale, da una ditta individuata dall'utente tra quelle inserite in una short list formata a seguito di

Tel. 0965785395 – Cell. 3206926592 – Email: fabio.macheda@gmail.com – PEC: fabioleandro.macheda@ingpec.eu

Ing. Fabio Leandro Macheda
Consigliere Comunale
Via dei Martiri n.32 – Fossato Jonico
89064 Montebello Jonico (RC)

selezione pubblica. Tale formulazione risulta essere vessatoria nei confronti dell'utente che per i lavori dovrebbe potersi avvalere di qualsiesi ditta di suo piacimento garantendo solo che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte.

b. **Comma 4 e 6** Anche qui si parla di fantomatici termini fissati dalla giunta e di un altrettanto fantomatico tariffario

18. **Art. 34 INTERRUZIONE, IRREGOLARITÀ E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**
    a. **Comma 1** Risulta essere vessatorio in quanto non stabilisce termini minimi per l'interruzione del servizio. Si cita sempre una carta dei servizi inesistente.
19. **Art. 35 POSIZIONAMENTO DEL CONTATORE E VERBALE DI CONSEGNA**
    a. **Comma 3** risulta essere vessatorio in quanto non devono essere i tecnici a fornire indicazioni ma si devono prevedere norme tecniche circa l'istallazione a norma. In caso di rinuncia all'allacciamento le somme non spese devono essere restituite al cittadino contrariamente a quanto previsto dal comma in questione.
20. **Art. 37 AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE**
    a. **Comma 2** si prevede la possibilità per il comune di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità dei contratti e senza compromettere la regolarità del servizio a ciascuno di essi. A tal riguardo si rimanda alle considerazioni già fatte riguardo l'art. 6 comma 5 e alla vessatorietà di una tal clausola stabilita dalla sentenza 2972/11 del Tribunale di Latina;
21. **Art. 41 ALLACCIAMENTI PROVVISORI O TEMPORANEI**
    a. **Comma 4** contrasta col comma 1 che vieta contratti temporanei inferiori a 2 mesi. Non nsi comprende inoltre perché non possano essere previsti contratti temporanei di durata inferiore a due mesi.
22. **Art. 60 CONTROLLI IN GENERALE**
    a. **Comma 2** Si prevede che l'utente debba permettere il libero accesso nella propria abitazione, in qualunque ora del giorno non festivo compreso nella fascia oraria 8/13 e 15/20, anche senza preavviso, al personale purché munito di tessera di riconoscimento, per effettuare i controlli agli apparecchi e alle condutture che si trovano all'interno della proprietà privata e nell'interno della casa, nonché per constatare che le modifiche ritenute necessarie ed ordinate, siano state eseguite. Non si comprende come si possa pretendere che i cittadini garantiscano la loro presenza a casa per 10 ore al giorno, ogni giorno non festivo in attesa di un eventuale controllo da parte degli incaricati comunali

Questo ultima segnalazione credo renda evidente come la bozza di regolamento sia stata scritta senza nessuna attenzione ed in sfregio a tutte le regole di legge nonchè del comune buon senso.

In ogni caso si segnala la vessatorietà anche degli artt. 43 comma1, art 44 comma 4,7 e 11, art. 45 comma 1,4 e 5, Art. 49 comma 5; Art. 51 comma 2, 3 e 4, Art. 55 comma 3 (non si prevede la periodicità fissa delle fatture), Art. 56 comma 3, Art. 59 comma 2, Art. 61 comma 1, Art. 64 comma 2 e 4, Art. 65 comma 4 e 5, Art. 66 comma 3, Art. 67 comma 1 Lett G (non si fa riferimento al minimo di sussistenza), Art. 69, Art, 72.

Tel. 0965785395 – Cell. 3206926592 – Email: fabio.macheda@gmail.com – PEC: fabioleandro.macheda@ingpec.eu

Ing. Fabio Leandro Macheda
Consigliere Comunale
Via dei Martiri n.32 – Fossato Jonico
89064 Montebello Jonico (RC)

Espresse le valutazioni di cui sopra chiedo che:

a. il regolamento venga discusso punto per punto al fine di consentire all'organo consiliare di poter proporre gli opportuni emendamenti

oppure in alternativa

b. il rinvio del punto a successiva seduta da tenersi dopo amplia discussione del regolamento in apposita conferenza dei capigruppo o all'interno di un'apposita commissione a cui affidare i lavori di emendamento del regolamento in parola.

Montebello Jonico 27.12.2018

Fabio Leandro Macheda
(Consigliere Comunale)

Tel. 0965785395 – Cell. 3206926592 – Email: fabio.macheda@gmail.com – PEC: fabioleandro.macheda@ingpec.eu

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n 18 del 27/12/2018

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ".

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 9,30, presso il proprio studio, sito in Crotone alla via G. Paolo II n. 36, si è riunito il Revisore Unico dei conti, nella persona di:

dott. Giuseppe Irrera

per procedere all'esame ed esprimere il parere sulle proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente: "NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ".

Il Revisore,

rilevato che

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone:" "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:" ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti",

C O N S I D E R A T O

che l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) così come modificato ed integrato dal decreto legge n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7/12/2012, al primo comma lettera b) punto 7, prevede che il collegio dei

Revisori debba rilasciare parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Verificato che

- la bozza di regolamento trasmessa, composta da 78 articoli, è uniformata alla disciplina dettata in materia dalla disposizione ARERA n. 701 del 20.12.2018;
- L'Ente continua a gestire in economia il servizio idrico integrato, poiché in Calabria la preposta Autorità Idrica della Calabria (AIC) - di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 avente ad oggetto "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" – non ha ancora individuato il Gestore d'Ambito.

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ", dando atto, rispetto all'ordinaria entrata in vigore, del differimento del termine statuito dall'articolo 78 per gli articoli 3 comma 4; 6 comma 4; 7; 32 e 44 comma 2, che ne posticipa la decorrenza dal 30 settembre 2019 o minor termine deliberato dalla Giunta e rimanendo, quindi, transitoriamente in vigore le previsioni del Regolamento previgente in quanto non in contrasto con il presente

Alle ore 10,35 il presente verbale viene chiuso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

dott. Giuseppe Irrera

COMUNE DI MONTEBELLO IONICO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Regolameno Comunale del Servizio Idrico Integrato

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2018

INDICE

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI 4
ART. 1 - NORME GENERALI 4
ART. 2 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E FRUIZIONE DEGLI ALTRI SEGMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 6
ART. 3 - USO E CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE 6
ART. 4 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE 7
ART. 5 - ELEMENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI 8
ART. 6 - COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA 8
ART. 7 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI ED ONERI DI MANUTENZIONE 9
ART. 8 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE 9
CAPO III - IMPIANTI INTERNI 10
ART. 9 - LAVORI SULLE CONDOTTE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ 10
ART. 10 - PRESCRIZIONI E DIVIETI 11
ART. 11 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 12
ART. 12 - SERBATOI 13
ART. 13 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA 13
ART. 14 - CUSTODIA DEGLI IMPIANTI INTERNI 13
ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE 13
ART. 16 - PERDITE DANNI E RESPONSABILITÀ 14
ART. 17 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI 15
CAPO IV - CONTRATTI 16
ART. 18 - CONTRATTI 16
ART. 19 - DURATA 17
ART. 20 – SUBENTRO 17
ART. 21 - VOLTURA DELL'UTENZA 17
ART. 22 – CESSAZIONE O DISDETTA 18
ART. 23 – CAMBIO TIPOLOGIA TARIFFARIA E TRASFORMAZIONE D'USO DELLA FORNITURA 18
ART. 24 - ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE 18
ART. 25 - ABBANDONO DELL'IMMOBILE 19
ART. 26 - FALLIMENTO DELL' UTENTE 19
ART. 27 - DECESSO DELL'UTENTE 19
ART. 28 - RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE SPECIALI 19
ART. 29 - STANDARD QUALITÀ CONTRATTUALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI 20
CAPO V - ALLACCIAMENTI 21
ART. 30 - DESTINATARI DELLA FORNITURA 21
ART. 31 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO 21
ART. 32 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO 22
ART. 33 - DEPOSITO CAUZIONALE, PAGAMENTI RATEALI, SPESE AMMINISTRATIVE E SANZIONI 23
ART. 34 - INTERRUZIONE, IRREGOLARITÀ E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 23
ART. 35 - POSIZIONAMENTO DEL CONTATORE E VERBALE DI CONSEGNA 24
ART. 36 - ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIÙ UNITÀ 25
ART. 37 - AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE 25
ART. 38 - ALLACCIAMENTI DI FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE 25
ART. 39 - PUNTO DI CONSEGNA 26
ART. 40 - PORTATA GARANTITA 26
ART. 41 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI O TEMPORANEI 26
ART. 42 - BOCCHE ANTINCENDIO 27
ART. 43 - DINIEGO DELLA CONCESSIONE 27
CAPO VI - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DEI CONSUMI 28
ART. 44 - APPARECCHI DI MISURA 28
ART. 45 - SPOSTAMENTO CONTATORI 28

ART. 46 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE 29
ART. 47 - FABBRICATI CON PIÙ UTENZE 29
ART. 48 - CUSTODIA DEI CONTATORI 29
ART. 49 - VERIFICA DEI CONTATORI 29
ART. 50 - GUASTI DEI CONTATORI 30
CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE CONSUMI 30
ART. 51 – CONSUMI E LETTURA DEI CONTATORI 30
ART. 52 - CALCOLO DEI CONSUMI 31
ART. 53 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 31
ART. 54 - CONTENUTO MINIMO DELLA FATTURA - BOLLETTA 31
ART. 55 - EMISSIONE FATTURE-BOLLETTE 31
ART. 56 - RECAPITO FATTURAZIONE E MOROSITÀ 32
ART. 57 - PAGAMENTO FATTURE-BOLLETTE SCADUTE 32
ART. 58 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTESTATI DI VERSAMENTO 32
ART. 59 - CONTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE 32
CAPO VIII - CONTROLLI 33
ART. 60 - CONTROLLI IN GENERALE 33
ART. 61 - CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA 33
CAPO IX - AZIONI ILLECITE 34
ART. 62 - MANOMISSIONE SIGILLI 34
ART. 63 - DENUNCIA PENALE PER MANOMISSIONI 34
CAPO X - INTERRUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA 35
ART. 64 - PROCEDURA DI DISTACCO FORNITURA PER MOROSITÀ 35
ART. 65 - INTERRUZIONE IMPROVVISA O PROGRAMMATA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE 35
ART. 66 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA 36
ART. 67 - CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 36
ART. 68 - CENTRO SEGNALAZIONI GUASTI 37
ART. 69 - CONTESTAZIONI O RECLAMI 37
ART. 70 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 37
ART. 71 - VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO 37
ART. 72 - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ESISTENTI 37
ART. 73 - ADEGUAMENTO DELLE FORNITURE ESISTENTI E SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO 37
ART. 74 - RESPONSABILITÀ GESTIONALI E DI VIGILANZA 38
ART. 75 - OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO 38
ART. 76 - NORME DI DIRITTO COMUNE 38
ART. 77 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 38
ART. 78 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ENTRATA IN VIGORE 38

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORME GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità seguite per la fornitura di acqua prioritariamente potabile a tutte le utenze allacciate all'acquedotto comunale, indicando le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione degli impianti nonché le procedure seguite per l'instaurazione del rapporto contrattuale che assicura parità di trattamento a tutti gli utenti.

2. Il servizio idrico integrato è assunto dal Comune in economia.

3. E' di competenza del Comune, gestore del servizio, la manutenzione delle reti idriche e fognarie, degli impianti di depurazione, sino al punto di consegna dell'acquedotto e di scarico di fognatura, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 78.

4. Salva diversa specifica declinazione dettata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in brevità ARERA) ovvero dall'Autorità Idrica della Calabria (in brevità A.I.C.), ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definzioni:

a) *Acquedotto* è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.

b) *Allacciamento* fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura.

c) *Allacciamento idrico* è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto costituito dalla saracinesca di presa.

d) *Attivazione della fornitura* è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).

e) *Autolettura* è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;

f) *Cessazione* è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con rimozione del misuratore.

g) *Carta dei servizi* è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

h) *Condizioni di fornitura* sono le modalità di fornitura del servizio come riportate nel contratto di Utenza, nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi.

i) *Contratto o concessione di fornitura del servizio idrico integrato*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale ed il Comune ovvero Gestore.

j) *Deposito Cauzionale* è una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita all'utente medesimo dopo la cessazione del contratto, nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.

k) *Depurazione* è l'insieme dei processi di trattamento delle acque reflue urbane al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.

l) *Disattivazione* della fornitura è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito

della richiesta dell'Utente finale, ovvero su iniziativa del Comune ovvero Gestore nei casi di morosità dell'Utente finale.

m) *Fognatura bianca* è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati e delle acque non inquinate.

n) *Fognatura mista* è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento contemporaneo delle acque domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali unite alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati con gli eventuali manufatti di sfioro completi dei connessi canali derivatori. Non fanno parte delle fognature miste i manufatti superficiali di raccolta delle acque di dilavamento e gli impianti ad essi sottesi e funzionali.

o) *Fognatura nera* è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento verso gli impianti di trattamento delle sole acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali. Laddove è presente una rete dedicata allo smaltimento delle sole acque reflue è anche presente una rete dedicata esclusivamente alle acque non inquinate in un regime di fognatura separata.

p) *Misuratore, contatore* o gruppo di misura è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.

q) *Misuratore accessibile* è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

r) *Misuratore non accessibile* è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

s) *Misuratore parzialmente accessibile* è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente 6 accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

t) *Misuratore non funzionante* è un misuratore che si ritiene fornisca dati di misura non corretti, sono ricompresi i casi di totalizzatore numerico illeggibile.

u) *Misure* sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura) ovvero stimati dal Comune.

v) *Punto di consegna dell'acquedotto* è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale; di norma corrisponde alla saracinesca di presa.

w) *Punto di scarico di fognatura* è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario dell'Utente finale si collega alla rete pubblica dal relativo pozzetto di ispezione posto su suolo privato; di norma la manutenzione dell'indicato pozzetto e del tratto di collegamento con l'inpianto interno è di competenza dell'Utente finale.

x) *Riattivazione* è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.

y) *Servizio idrico integrato (SII)* è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli

servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

z) *Subentro* è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

aa) *Utenza condominiale* è l'utenza servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

bb) *Utente finale* è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

cc) *Voltura* è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo

ART. 2 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E FRUIZIONE DEGLI ALTRI SEGMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo per mezzo di:

a) forniture ad uso pubblico;

b) forniture ad uso privato.

2. Il servizio di acquedotto e gli altri segmenti del servizio idrico integrato sono forniti in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

3. La Giunta comunale, oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, approva ed aggiorna la Carta del Servizio Idrico Integrato in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e dal D.P.C.M. 29 aprile 1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" e delle disposizioni delle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4.

ART. 3 - USO E CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE

1. Salvo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 78, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della deliberazione del 28/09/2017 n. 665/2017/R/Idr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sono definite le seguenti tipologie d'uso:

a) uso domestico

b) uso industriale;

c) uso artigianale e commerciale;

d) uso agricolo e zootecnico;

e) uso pubblico non disalimentabile;

f) uso pubblico disalimentabile;

g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

2. La Giunta, nell'ambito della precedente lett. a) e g) può individuare le seguenti sotto-tipologie:

a) uso domestico residente;

b) uso condominiale;

c) uso domestico non residente;

d) ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due.

3. La tariffa ad uso domestico residente può essere applicata esclusivamente ad una sola fornitura presso l'immobile dove l'utente effettivamente risiede.

4. Prima di presentare istanza per cambio di residenza o di domicilio, l'interessato deve richiedere l'attivazione di un contratto per il servizio idrico integrato ovvero attestare che per il nuovo immobile di destinazione, di residenza o domicilio, è già servito da un contratto, indicando il rispettivo numero di utenza. Ove il cambio di residenza o domicilio non venga concesso, l'utente dovrà dare conseguente e tempestiva comunicazione al Comune gestore, e comunque entro trenta giorni dal diniego. In questo caso, il contratto, ove attivato, sarà risoloto e, nella fattura finale, a far data dall'attivazione del servizio, verrà applicata la tariffa domestico non residente.

5. L'utente è obbligato a comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, la perdita dei prescritti requisiti preordinati all'applicazione di una delle tipologie d'uso e, nel caso, a procedere a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale ovvero la cessazione.

6. Il Comune gestore in ogni momento può procedere alla verifica d'ufficio del persistere dei prescritti requisiti preordinati all'applicazione di una delle tipologie d'uso e, alloquardo ne riscontri l'assenza, previa diffida da notificare all'utente presso l'indirizzo di fornitura tale che questi possa procedere a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale ovvero la cessazione entro i trenta giorni successivi.

7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 5, il contratto sarà risolto e nella fattura finale, a far data dalla perdita dei prescritti requisiti, verrà applicata anche una sanzione amministrativa per come fissata dalla Giunta Comunale. Nel caso, il calcolo dei consumi avverà con il metodo fissato dalla Giunta.

ART. 4 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

1. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, la priorità è riservata alle utenze domestiche. Le irrigazioni delle colture potranno essere periodicamente limitate, pur se regolarmente contrattualizzate, con l'emanazione di ordinanze sindacali e/o determinazioni dirigenziali.

CAPO II - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 5 - ELEMENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI

1.L'impianto è costituito dalle condotte prevalentemente interrate, adduttrici, distributrici, di derivazione, saracinesche, pozzetti, tubazioni di derivazione, dal contatore, dal limitatore di portata, dalla valvola di non ritorno e dal riduttore di pressione, come di seguito specificato:

a) *condotta adduttrice:* condotta di proprietà del Comune ricadente su suolo pubblico che serve per il vettoriamento della risorsa dalle fonti, ai centri abitati e alle opere di accumulo;

b) *condotta distributrice o di avvicinamento:* condotta che dalle opere di accumulo al servizio dei centri abitati consente il trasporto della risorsa all'interno dei centri abitati o delle zone servite e dalla quale si dipartono le tubazioni di derivazione;

c) *pozzetti con apparecchiature idrauliche:* manufatti attraverso i quali è possibile manovrare il deflusso dell'acqua;

d) *tubazione di derivazione:* tubazione che in corrispondenza di un pozzetto si diparte dalla condotta distributrice e raggiunge il contatore;

e) *chiave di chiusura sblocco:* chiave che potrà essere posizionata e piombata

- in posizione tutto aperto, per consentire lo sblocco, in caso di regolarità contrattuale;
- in posizione tutto chiuso, per chiudere lo sblocco, in caso di morosità e/o altri motivi di irregolarità contrattuale;

f) *il contatore:* strumento di misurazione dell'acqua erogata;

g) *limitatore di portata:* apparecchio che consente di limitare la portata della tubazione ragguagliandola alle caratteristiche del contatore;

h) *valvola di non ritorno:* consente il passaggio dell'acqua in unico senso impedendo che l'acqua possa ritornare nella tubazione di derivazione;

i) *riduttore di pressione:* riduce la pressione dell'acqua evitando danni al contatore e all'impianto interno.

ART. 6 - COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA

1. Di norma, la rete di distribuzione e di collettamento fognario, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita in economia, direttamente dal Comune, ovvero mediante ditta specializzata ovvero secondo le previsioni di cui all'articolo 78 comma 6.

2. E' data facoltà agli interessati, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31 e 32, di eseguire direttamente, ed a proprie spese, i lavori insistenti sul suolo pubblico non servito dalla rete dell'acquedotto o fognaria, alle seguenti condizioni:

a) che venga presentato apposito progetto esecutivo;

b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del preposto ufficio comunale;

c) che i lavori vengano iniziati solo previa apposita autorizzazione del preposto ufficio comunale;

d) che vengano assunte dal richiedente tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta,

specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del preposto ufficio comunale apposito verbale di conformità e gli impianti saranno muniti di sigillo.

4.Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune sino al punto di consegna e scarico, salvo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 78.

5. Anche nelle zone non servite da rete idrica o fognaria e per le quali l'Amministrazione Comunale non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, l'allacciamento potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione fino al limite della proprietà privata della nuova condotta oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

ART. 7 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI ED ONERI DI MANUTENZIONE

1. Sono di proprietà del Comune la condotta adduttrice, distributrice e la tubazione di derivazione, non solo se da esso realizzate, e tutti gli altri manufatti installati che ricadano nel suolo pubblico.

2. Ai sensi del comma 1, tutte le tubazioni di derivazione ovvero di allacciamento autorizzate e collaudate da Comune, o da ditta dallo stesso incaricata, ancorchè realizzate dai privati rientrano nella proprietà comunale, se ricadenti su suolo pubblico.

ART. 8 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

1. Al fine di evitare danni alle tubazioni poste in sede stradale o su aree pubbliche, in caso di lavori o interventi nelle sedi stradali, gli utenti autorizzati ad eseguire detti lavori hanno l'obbligo di richiedere al Servizio comunale preposto l'indicazione della posizione delle condutture stesse.

2. Qualora, per negligenza o colpa, o per altra causa addebitata a chi esegue lavori, in prossimità delle tubazioni, siano, comunque, causati danni alle stesse, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione che potranno essere eseguite in proprio o anche dal privato autorizzato dal Comune, sotto stretta vigilanza del preposto servizio comunale, sono fatte salve le altre spese per le perdite di acqua o per eventuali risarcimenti danni.

3. In ogni caso è dovuto al Comune il risarcimento dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata (danni che potranno essere richiesti anche da terzi), e alla dispersione di acqua; tutto maggiorato del 10% per spese generali.

CAPO III - IMPIANTI INTERNI

ART. 9 - LAVORI SULLE CONDOTTE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 comma 3, spetta al Comune autorizzare, salvi i casi di silenzio-assenso, qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione straordinaria della condotta facente parte della rete di distribuzione privata, anche se l'intervento ricade, per intero, su proprietà privata.

2. Le predette tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non subire danneggiamenti ed escursioni termiche eccessive: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione ad evitare pericolo di infiltrazioni.

5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. L'utente, nell'espletamento dei lavori, si impegna altresì ad osservare le seguenti disposizioni:

a) eseguire le opere a regola d'arte secondo le istruzioni impartite dal Comune; al termine dell'esecuzione dei lavori l'utente dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico l'ultimazione degli stessi, richiedendo nel contempo la restituzione del deposito cauzionale versato;

b) arrecare minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà pubblica o a quella di terzi;

c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale, ove ricorrente. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale; qualora l'intervento di ripristino del suolo pubblico avvenga a cura del Comune l'utente è tenuto a corrispondere l'intero importo sostenuto dall'Amministrazione;

d) ove ricorrente l'intervento anche sul suolo pubblico, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori da effettuare, deve essere costituito, contestualmente alla richiesta di esecuzione dei lavori, un deposito cauzionale a favore del Comune, stabilito in base alla lunghezza del percorso della rete distributiva privata; tale cauzione verrà restituita dopo l'avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico, della perfetta esecuzione delle opere;

e) chiedere l'emanazione di un'ordinanza per l'eventuale chiusura di strade;

f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che dovessero venire arrecati ad impianti di proprietà pubblica o privata;

g) rispettare le norme del codice della strada.

6. In particolare chi esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve:

a) disporre del materiale occorrente con le cautele idonee a garantire l'incolumità del pubblico transito;

b) delimitare con opportune barriere, ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi;

c) collocare in caso di chiusura o deviazione del traffico la necessaria segnaletica verticale in prossimità degli incroci stradali e in corrispondenza del cantiere;

d) mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che il cantiere risulti ben visibile.

ART. 10 - PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. L'Amministrazione Comunale, pur non avendone l'obbligo, può verificare, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi dell'utente.

2. L'utente è tenuto al controllo autonomo dei suoi impianti ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi.

3. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno inoltre rispettare gli standard tecnici ed igienici comunicati dal preposto servizo comunale.

4. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.

5. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

6. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del l'utente.

7. Chiunque, utente o cittadino, deve tenere un comportamento di collaborazione nell'intero procedimento di distribuzione dell'acqua ovvero di collettamento fognario, in particolare deve osservare i seguenti divieti:

a) è vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nel lavori da praticarsi alla rete di distribuzione/collettazione stradale ed alle diramazioni fino al punto di consegna o di scarico. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nei punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza;

b) è vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;

c) è vietato impedire o rendere difficile la lettura dei misuratori;

d) è vietato utilizzare la risorsa per usi promiscui;

e) è vietato collegarsi alla rete di distribuzione idrica senza autorizzazione del Comune;

f) è vietato manomettere gli impianti e le attrezzature a corredo del misuratore;

g) è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua per uso umano con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice;

h) è vietato creare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi non compresi nel contratto di fornitura;

i) è vietato cedere o destinare l'acqua ad uso di immobili non compresi nel contratto di fornitura;

j) è vietato manomettere la condotta fino al contatore compreso;

k) è proibito di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura;

l) è proibito rimuovere o manomettere i sigilli apposti agli strumenti di misura o manomettere il contatore stesso, la rete idrica e quant'altro;

m) è proibito prelevare acqua da diramazioni celate o nascoste prive di concessione e/o contatore e non denunciate al Comune. In tal caso il Comune procederà all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, fatta salva la denuncia penale per furto;

n) qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile contaminazione dell'acqua fornita dall'Amministrazione Comunale;

o) è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle derivazioni;

p) a partire dall'enterta in vigore del presente regolamento, è vietata l'installazione sugli impianti, anche interni, successivi al misuratore idrico, di vasche di accumulo o serbatoi per l'acqua erogata di capacità superiore a 1 mc per ogni utenza domestica composta sino a 3 persone ovvero 1,5 mc se superiori a 4 e sino a 5 e di 2 mc se superiore a 6 persone. Per le utenze diverse dal domestico residenziale, ovvero per le utenze condominali, la capacità di accumulo non potrà superare il fabbisogno giornaliero per come stimabile o misurato dal Comune.

q) è consentito attingere acqua dalle fontane pubbliche nei limiti degli usi potabili. Pertanto, è vietato attingere, nella stessa giornata, acqua con recipienti superiori a venti litri; applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, modificare o alterare il getto dell'acqua; praticare il lavaggio di autovetture o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinate al commercio o di capi di biancheria e simile. In casi eccezionali e per un periodo limitato, previa ordinanza Sindcale, potrà essere consenito un maggior prelievo quotidiano per uso potabile e comunque nel limiti di cinquanta litri. Il prelievo di acqua dalle fonte pubbliche presenti all'interno dei cimiteri è consentito con recipienti sino a tre litri;

r) è vietato utilizzare le vasche e le cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche sarà passibile di sanzione, fatta salva l'azione penale;

s) fermo restando la responsabilità dell'utente della conservazione della qualità e della salubrità della risorsa idrica, è vietato collegare alla rete idrica interna pozzi, serbatoi, altre fonti di approvvigionamento senza che il contatore sia fornito di valvola unidirezionale;

t) è vietato prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradali, nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;

u) è vietato prelevare acqua dalle bocche antincendio pubbliche se non per spegnimento d'incendio, salvo per lavori/manutenzioni realizzati per il Comune previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, che in relazione alla fattispecie ed alla effettiva esigenza, provvederà al fine del conteggio dell'acqua utilizzata, all'installazione di un misuratore provvisorio (quest'ultimo a carico del richiedente) ed alla stipula del relativo contratto;

v) è vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alla rete idrica o fognaria, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione del preposto servizio comunale.

ART. 11 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta o di valvola di "non ritorno" in maniera che sia impedito il ritorno in

rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. E assolutamente vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

3. Le installazioni, con allegati eventuali schemi tecnici degli impianti, devono essere preventivamente comunicate al preposto servizio comunale, il quale potrà effettuare i controlli e le verifiche di cui al successivo art. 15.

ART. 12 - SERBATOI

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi o analoghi mezzi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

3. Per l'installazione dei serbatoi dovrà essere data comunicazione scritta con la descrizione delle caratteristiche dell'impianto.

4. La capacità di accumulo dei serbatoi o analoghi mezzi di nuova installazione rimane quantificata nei limiti di cui all'articolo 10 comma 7 lettere p) del rpesente Regolamento.

ART. 13 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente il proprio punto di consegna dovrà presentare richiesta all'Amministrazione comunale. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'utente sarà tenuto al pagamento della sola quota fissa prevista in tariffa.

ART. 14 - CUSTODIA DEGLI IMPIANTI INTERNI

1. La custodia dell'impianto nella sua complessiva configurazione è a carico dell'utente il quale ha l'obbligo di comunicare al Comune guasti, perdite o disfunzioni che interessano qualunque punto dell'impianto.

2. A tale scopo l'utente è considerato comodatario dell'impianto ai sensi dell'art. 1803 del c.c..

3. L'utente deve pertanto provvedere affinché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto, soprattutto la tubazione di derivazione nel tratto che insiste nella sua proprietà.

4. Eventuali danni involontari, anche all'interno di proprietà private, vanno immediatamente denunciati per iscritto al Comune per la constatazione e ripristino delle condizioni preesistenti.

5. Tutte le spese di ripristino, compreso diritti e oneri vari sono a carico dell'utente.

6. In caso di manomissione ai sigilli del misuratore idrico o allo stesso misuratore, oltre alla comminazione della sanzione sarà immediatamente sospesa la fornitura di acqua salvo il diritto di ogni altra azione di legge.

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Gli impianti interni privati sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha piena responsabilità. Per la loro esecuzione gli utenti si affidano ad installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e che dimostrino competenza, capacità tecnica e che assumano le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti eseguiti.

2. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento controlli e verifiche degli impianti interni sul piano tecnico ed igienico prima che siano posti in esercizio, fornendo, ove lo ritenga opportuno, eventuali ulteriori prescrizioni tecniche.

3. In caso di modifica all'impianto interno già funzionante, anche per l'installazione di un'autoclave, l'utente è obbligato ad informare preventivamente, per iscritto, il preposto servizo comunale.

4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Comune, in qualsiasi momento, potrà stabilire le necessarie modifiche da apportare per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente.

ART. 16 - PERDITE DANNI E RESPONSABILITÀ

1. Ogni utente risponde della costruzione e manutenzione degli impianti interni.

2. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al preposto Servizio comunale ogni eventuale anomalia e/o le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o dopo del contatore.

3. Nel caso il Comune dovesse essere condannato a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa.

4. Nel caso fosse il Comune a riscontrare perdite su proprietà privata segnalerà all'utente l'inconveniente indicando il tempo massimo entro il quale deve effettuare l'intervento di riparazione; trascorso inutilmente il termine oppure su espressa richiesta scritta dell'utente, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese allo stesso utente.

5. L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti la rete di distribuzione privata ed è quindi responsabile dei danni provocati che dovrà risarcire.

6. L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza e salute pubblica.

7. L'utente è quindi responsabile dei danni ed è tenuto a rimborsare al preposto Servizio le spese sostenute per le riparazioni e per l'eventuale sostituzione della condotta di derivazione nonché per i costi di manodopera.

8. In caso di lettura, o autolettura validata, che evidenzi un incremento superiore al 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Comune incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione all'Utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l'indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno, salvo quanto previsto al comma 11.

9. Il Comune provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell'utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro trenta giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi di cui al comma 1, il Comune ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.

10. L'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura ovvero entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 9.

11. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari, quantificando il consumo sulla base di una stima fondata sul consumo annuo prodie, tenuto conto della tipolgia di utenza e delle possibili

variazioni di consumo intercorse nel tempo per fatti oggettivi (numerosità del nucleo familiare o degli addetti/occupanti, etc). Non di meno, ove non fossero disponibili due distinti dati certi di lettura, per causa non imputabile al comune-gestore, si procederà con l'utilizzo in acconto del seguente criterio, con arrotondamento per difetto al mc, ferma la necessità di conguaglio:

a) nel caso di utenze domestiche residenziali, pari a 150 litri/die per il primo o unico componente anagraficamente residente, con decurtazione di 15litri/die per il secondo componente e con la decurtazione di ulteriori 10 litri dal terzo componente; ove l'indicato dato non fosse rilevabile, si presuppone un'utenza composta da tre persone;

b) nel caso di utenze domestico non residenziali:

i. per le utenze intestate a persone residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, pari a 30 litri/die ad utenza per il periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre e pari a 150 litri/die ad utenza per il periodo giugno-settembre;

ii. per le utenze intestate a persone residenti in provincia o città metropolitana diversa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, pari a 10 litri/die ad utenza per il periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre e pari a 100 litri/die ad utenza per il periodo giugno-settembre;

c) nel caso di utenze diverse dalle precedenti lettere a) e b), pari a 150 litri/die ad utenza per il periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre e pari a 300 litri/die ad utenza per il periodo giugno-settembre.

12. Nel caso di indisponibilità di dati di lettura di cui al comma 11 per causa imputabile al gestore-comune, i valori di cui alle lettere a), b) e c) del predetto comma sono decurtati del 10%.

ART. 17 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le operazioni di manutenzione, verifica, riparazione e interventi vari, sulle reti pubbliche e sino al punto di consegna o scarico se eseguite sulla condotta adduttrice e distributrice, sono di competenza esclusiva del preposto servizio comunale.

2. Le stesse operazioni, compresi gli scavi e i ripristini, a regola d'arte, che interessano la sede stradale, la pavimentazione, le aree e spazi pubblici, sia per il primo impianto che per le successive riparazioni della tubazione di derivazione/collettamento e sino al punto di consegna o scarico, eseguite sulla parte di impianto di proprietà privata, sono di competenza dell'utente, che deve essere espressamente autorizzato dal Comune allorquando debba essere rimosso, seppur temporaneamente, il misuratore. Eventuali danni provocati alla proprietà comunale o a terzi derivanti da vizi o dalla non regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della rete privata, dovranno essere risarciti dall'utente, fermo restando che le parti danneggiate e manomesse dovranno essere ripristinate a regola d'arte, a cura e spese dell'utente medesimo.

3. Non è consentito all'utente modificare alcuna parte dell'impianto interno o esterno senza la preventiva autorizzazione comunale.

4. Il preposto servizio comunale, per le condotte idriche o fognarie realizzate in strade od aree di proprietà privata, per le quali la sorveglianza e la manutenzione delle stesse è onere dei proprietari, provvederà alla installazione di un misuratore unico per il monitoraggio di detta condotta idrica o fognaria, posto nel punto di diramazione dalla condotta pubblica, onde consentire una pronta rilevazione di eventuali incongruenze con il totale dei consumi fatturati ai singoli utenti, dovute ad eventuali fughe idriche. Differenze di consumi, se registrate, saranno calcolate ed addebitate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a detta condotta.

CAPO IV - CONTRATTI

ART. 18 - CONTRATTI

1. In caso di nuovo contratto, con o senza nuovo allaccio, il diritto alla somministrazione è subordinato al versamento, da parte del richiedente, dell'importo delle connesse spese e delle competenze accessorie e alla sottoscrizione del contratto che impegna il Comune alla fornitura, per come stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Ad ogni fornitura, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

3. Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento di cui l'utente conferma di avere piena conoscenza.

4. I contratti potranno essere stipulati:

a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio ed effettuato il pagamento delle spese di allacciamento;

b) per le utenze già allacciate (subentro o voltura), in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della concessione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto risolvendo quello in essere.

5. Sul contratto, debitamente sottoscritto, devono essere assolte, per come dovute o esentate ai sensi del DPR 642/72, anche le imposte sul bollo a cura dell'utente, così come restano a carico dello stesso le spese di registrazione del contratto, in caso d'uso. Ove disposto dalla Giunta Comunale, l'imposta di bollo può essere addebbitata nella prima fattura.

6. Il contratto deve essere redatto in duplice esemplare, una copia viene trattenuta da ciascuna delle parti contraenti.

7. Qualora l'utente dovesse richiederne ulteriore copia dovrà effettuare un versamento all'Ente pari al rimborso delle spese di produzione dei documenti.

8. Nel contratto devono essere indicati, tra l'altro:

a) i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita I.V.A. dei sottoscrittore titolare del contratto. Se la fornitura riguarda un condominio, il contratto deve essere firmato dal relativo Amministratore idoneamente delegato;

b) i dati catastali dell'immobile;

c) la località ove sarà impiantato lo sbocco;

d) l'idoneo titolo di cui *all'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80*, atteso che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge;

e) la tipologia di utenza;

f) per le utenze condominiali, il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.

g) ogni altra indicazione ritenuta necessaria, per come disposta dalla Giunta comunale.

9. Il richiedente che deve stipulare un nuovo contratto d'utenza deve provvedere al versamento:

a) del deposito cauzionale per come deliberarto dalla Giunta Comunale;

b) delle spese amministrative stabilite dalla Giunta Comunale, salvi i casi di voltura in caso di decesso dell'intestatario del contratto di cui all'art. 16 del deliberato n. 655/2015 di ARERA.

10. Non è consentita la cessione del contratto di fornitura.

ART. 19 - DURATA

1. I contratti di fornitura hanno una durata massima fino ad 1 anno, generalmente dalla data di stipula fino al 31 dicembre dello stesso anno e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta o risoluzione o revoca.

2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco e comunque non oltre il termine previsto dall'Autorità.

ART. 20 – SUBENTRO

1. Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

2. L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 18, fatta salva la previsione di cui all'articolo 21 comma 6.

ART. 21 - VOLTURA DELL'UTENZA

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando, in costanza di servizio, vi è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi.

2. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

3. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente comunica al Comune Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

4. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente uscente, il Gestore provvederà ad effettuare una lettura di verifica, addebitandone i costi a quest'ultimo.

5. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

6. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Comune ha facoltà di:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

7. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, entro il termine di cui all'articolo 27 comma 1, l'erede ovvero

un soggetto già residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore, assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. In tale circostanza, nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura, potrà essere richiesto al soggetto che inoltra richiesta di voltura. Nel caso di più eredi la richiesta deve essere autorizzata da tutti gli avente causa.

8. La voltura origina un nuovo contratto.

ART. 22 – CESSAZIONE O DISDETTA

1. Gli utenti che non intendono rinnovare ovvero proseguire il contratto per il servizio idrico integrato hanno l'onere di revocarlo, presentando disdetta al Comune che provvederà, tempestivamente, alla sigillatura e rilevazione della lettura del contatore per accertarne il consumo finale da fatturare, salvo eventuale conguaglio.

2. L'apposizione dei sigilli deve risultare da apposito verbale in cui sono rilevabili le letture del contatore.

ART. 23 – CAMBIO TIPOLOGIA TARIFFARIA E TRASFORMAZIONE D'USO DELLA FORNITURA

1. Quando l'intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico varia il proprio domicilio di residenza e la preesistente fornitura resta attiva, questi deve dare comunicare al Comune entro dieci giorni per consentire l'applicazione in bolletta della corrispondente tariffa. Il cambio da domestico residenziale e domestico non residenziale non comporta la stipulazione di un nuovo contratto.

2. In tutti i casi diversi dal comma 1, l'utente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. Il Comune, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere, addebitando con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

3. In caso di ristrutturazione o ricostruzione del fabbricato adibito a civile abitazione, che determini l'impossibilità d'uso dell'immobile, la concessione dell'acqua per uso domestico sarà, d'ufficio e per il periodo compreso tra l'inizio e la fine dei lavori, trasformata in uso fornitura edile con applicazione della relativa tariffa. In tal caso sarà effettuata, a cura dell'incaricato comunale, apposita lettura del contatore.

ART. 24 - ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE

1. L'alienazione dell'immobile non comporta l'automatico trasferimento del contratto di somministrazione al compratore.

2. Per effetto dell'alienazione:

a) l'alienante, originario titolare del contratto di utenza, deve procedere alla disdetta entro i successivi dieci giorni di cui al comma 1, pena la permanenza nella titolarità del contratto e fatta salva la facolta del Comune di comminare le sanzioni previste dalla Giunta Comunale;

b) l'alienatario, prima dell'utilizzo dell'immobile oggetto di fornitura del servizio idrico integrato, deve richiedere la voltura o il subentro, al ricorrere delle condizoni, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3 comma 4.

ART. 25 - ABBANDONO DELL'IMMOBILE

1. In caso in cui l'utente abbandoni l'immobile, senza preventiva disdetta del contratto di fornitura e si rendesse irreperibile, il Comune provvederà al blocco o rimozione del contatore, ove accessibile, fermo il pagamento di quanto dovuto.

ART. 26 - FALLIMENTO DELL' UTENTE

1. In caso di fallimento dell'utente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Comune ne venga a conoscenza.

2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

ART. 27 - DECESSO DELL'UTENTE

1. In caso di morte del titolare del contratto, i soggetti di cui all'articoli 21 comma 7 rimangono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 60 giorni dall'avvenuto decesso, gli indicati soggetti sono tenuti ad avvisare il Comune mediante lettera raccomandata a/r o altra idonea comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta o eventuale voltura.

2. Il Comune, qualora venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà, fatto alvo quanto indicato al successivo comma 3, alla risoluzione contrattuale, previa diffida di trenta giorni ai soggetti di cui all'articoli 21 comma 7 per l'attivazione della procedura di disdetta o volturazione dell'utenza, fatta la salva la comminazione della sanzioni prevista dalla Giunta Comunale.

3. Ove non fosse possibile l'attivazione della procedura di cui al comma 2 in quanto sommamente difficoltoso identificare almeno uno dei soggetti interessati, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio della durata di trenta giorni.

ART. 28 - RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE SPECIALI

1. Ferme le previsioni di cui all'articolo 27, il Comune dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione di diritto del contratto di somministrazione, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria per:

a) alienazione dell'immobile;

b) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;

c) distruzione o demolizione dell'immobile;

d) morosità dell'utente;

e) accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione

f) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;

g) sospensione dell'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni per cessazione d'esercizio, d'industria, etc;

h) cessione a terzi della fornitura.

2. Le concessioni si intendono risolte, altresì, nei seguenti casi:

a) cessazione di attività o di servizio derivante da fallimento dell'utente, dalla data di comunicazione da parte del curatore fallimentare;

b) reiterata impossibilità ed ostacoli al rilevamento dei consumi o di accesso al contatore ovvero alla verifica degli impianti interni;

3. La concessione si intende risolta senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, trascorso il termine fissato dalla Giunta dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento ovvero disciplinati dalla Giunta Comunale, fatti salvi i casi di salvaguardia del soddisfacimento dei bisogni essenziali per le utenze domestico residenziali di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. del 13 ottobre 2016 e di ogni altra disposizone dettate dalle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4.

4. Restano salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

5. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e, comunque, di ogni altra somma dovuta, anche per erogazioni avvenute senza stipula di apposito contratto, determinate, ove non sia possibile rilevare i consumi, sulla base di calcoli statistici.

6. Nei casi di frode o di abusi l'Amministrazione Comunale, salvo le azioni giudiziarie verso l'utente colpevole, interromperà, senza preavviso alcuno, la somministrazione dell'acqua e l'eventuale contratto sottoscritto sarà risolto.

ART. 29 - STANDARD QUALITÀ CONTRATTUALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI

1. La Carta dei servizi conterrà gli standard minimini e relativi indennizzi di cui alla deliberazione 655/2015 dell'ARERA e, tempo per tempo, dovrà essere aggiornata con il recepimento di ogni altra disposizioni dettata dalla stessa Autorità ovvero disposta dall'A.I.C.

2. Per la corresponsesione degli indennizzi automatici all'utenza interessata:

a) i contratti di servizio ovvero le concessione ovvero le convenzioni per la gestione di segmenti del servizio idrico integrato, dovranno prevedere in capo all'appaltatore o concessionario la rivalsa da parte del Comune committente per il pagamento di ogni indennizzo riconosciuto all'utente dal Comune stesso, ma in qualità di gestore del servizio idrico, per violazione di standard di cui al comma 1 nella conduzioni di prestazioni esternalizzate ovvero affidate;

b) il bilancio comunale dovrà prevedere uno specificolo capitolo:

i. di entrata e spesa per le finalità di cui alla precedente lettera a);

ii. di spesa per il riconoscimento degli indennizzi automatici a cura del Comune, fuori dalle previsioni di cui alla precedente lettera a).

CAPO V - ALLACCIAMENTI

ART. 30 - DESTINATARI DELLA FORNITURA

1. La fornitura dell'acqua ovvero l'allacciamento alla condotta fognaria avverrà per singolo utente, per singola unità immobiliare catastalmente individuata e per singolo uso e verrà trattata con singoli contratti.

2. La fornitura verrà effettuata al proprietario o proprietari usufruttuario, costruttore, promittente l'acquisto, amministratore, conduttore o inquilino, locatore, comodatario, appaltatore, o ad altri titolari di un diritto reale di godimento o a chi ne dichiari la semplice disponibilità.

3. L'utente è obbligato a tenere separate le utenze domestiche da quelle per negozi, uffici o altre attività non propriamente domestiche.

4. Nel caso di fabbricati e locali anche in multiproprietà, ovvero condomini, ovvero centri commerciali o analoghe strutture, serviti da un'unica concessione e dotati di un unico contatore, i proprietari, detentori, o amministratori sono tenuti a modificare l'impianto di distribuzione idrica in modo che presso ogni utenza possa essere installato un contatore. In difetto dei predetti interventi, se nella stessa unità immobiliare o fabbricato insistono utenze appartenenti a categorie eterogenee (attività commerciali, domestiche residenziali e non, etc), verrà applicata la tariffa stabilità dalla Giunta ai sensi dell'articolo 3.

ART. 31 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica e/o fognaria comunale, gli utenti interessati dovranno produrre apposita richiesta, debitamente sottoscritta, utilizzando gli schemi ed i formati della modulistica messi a disposizione dal Comune ed approvati dalla Giunta Comunale, così come le somme dovute relative alle tariffe, alle cauzioni e alle spese di istruttoria.

2. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

3. La richiesta di allacciamento deve specificare:

a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, luogo di residenza, codice fiscale o partita I.V.A.);

b) l'ubicazione dell'immobile da servire con specifica indicazione dell'indirizzo preciso, piano, scala, interno;

c) il titolo di proprietà o disponibilità dell'immobile sulla base del quale viene richiesta la concessione.

d) i dati catastali dell'immobile con indicazione del foglio, particella e subalterno nonché della superficie;

e) l'uso cui il servizio idrico integrato, o taluno dei suoi segmenti;

f) il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della fattura o bolletta;

g) di aver preso esatta cognizione del presente Regolamento e di essere pienamente edotto sul suo contenuto e di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni in esso previste;

h) l'indicazione del rispetto delle disposizioni in materia di attività edilizia;

i) gli estremi del permesso a costruire o per le opere abusive gli estremi del permesso a costruire in sanatoria;

j) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;

k) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

l) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico

m) nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi etc.);

n) le eventuali ulteriori fonti idriche di pprovvigionamento.

4. Alla domanda devono essere allegate:

a) una planimetria in scala opportuna da cui risulti, tra l'altro, l'ubicazione dell'utenza, il percorso e la lunghezza del tracciato del nuovo impianto, la posizione contatore;

b) documentazione fotografica dei luoghi ove si dovrà realizzare l'intervento;

c) il nulla osta o consenso rilasciato dalla proprietà dell'immobile se diverso dal richiedente, all'esecuzione delle opere necessarie all'installazione degli impianti;

d) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza;

e) il permesso a costruire. Per gli immobili realizzati in assenza di permesso a costruire, occorre presentare unitamente alla domanda, copia del titolo di proprietà dell'area e copia della domanda del permesso a costruire in sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero;

f) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di allaccio alla pubblica fornitura per lo smaltimento delle acque reflue in conformità al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii.

g) l'eventuale nulla osta o altri consensi formali del proprietario del terreno per servitù di acquedotto, qualora si dovessero porre e mantenere tubazioni su terreni di terzi.

5. In caso di fabbricati in cui esistono già utenze, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), e) e g) sarà prodotta se espressamente richiesta dal Servizio comunale preposto. L'ufficio preposto, quando lo ritiene necessario chiederà, oltre a quanto innanzi indicato, ulteriore documentazione o chiarimenti per una esatta valutazione della domanda di concessione in relazione a quanto previsto nel presente Regolamento ovvero da altre disposizioni operanti in materia.

6. Il recapito di cui alla lettera "f" del comma 3 del presente articolo vale ad ogni effetto come domicilio eletto nei rapporti con il Comune fino a quando l'utente non comunichi per iscritto la variazione.

ART. 32 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della richiesta di primo allacciamento al servizio idrico, il Servizo comunale preposto effettua un sopralluogo teso a verificare la fattibilità dell'allacciamento e comunica all'utente il preventivo per i lavori da eseguire il cui costo è di stretta ed esclusiva competenza dell'utente.

2. Accettato il preventivo, i lavori di cui al comma 1 saranno eseguite per mezzo di società comunale appositamente incaricata ovvero, ove previsto dalla Giunta Comunale, da una ditta individuata dall'utente tra quelle inserite in una short list formata a seguito di selezione pubblica, ovvero da altra ditta specializzata scelta autonomamente dall'utente, fermo restando in quest'ultimo caso il pagamento di idonea cauzione.

3. Il Comune potrà respingere la richiesta di cui al comma 1 nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato, anche a seguito di sopralluogo tecnico del preposto Servizio comunale.

4. Accolta la richiesta di preventivo, prima della firma del contratto e comunque entro i termini fissati dalla Giunta, l'utente richiedente dovrà procedere al pagamento ed esibire le ricevute di versamento delle spese di

allacciamento al servizio idrico omnicomprensive delle spese di sopralluogo, dell'anticipo di fornitura, degli oneri di istruttoria, di imposte, diritti e cauzioni, etc. oltre che delle spese vive per eseguire i lavori e la fornitura di apparecchiature idrauliche, se non acquistate dall'utente, maggiorate di una quota per spese generali come da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

5. In caso di preesistente allaccio, per precedente concessione idrica rescissa o disdettata, il richiedente deve corrispondere al Comune tutte le spese per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

6. Eventuali modifiche delle somme da versare dall'utente potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale, in funzione delle variazioni economiche che, tempo per tempo, dovessero renderle necessarie.

ART. 33 - DEPOSITO CAUZIONALE, PAGAMENTI RATEALI, SPESE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

1. La Giunta Comunale stabilisce:

a) la modalità di fissazione delle spese amministrative e delle sanzioni;

b) l'importo della cauzione e la relativa restituzione ovvero l'incameramento da parte del Comune;

c) i termini e le modalità per autorizzare il pagamento rateale da parte del settore competente.

ART. 34 - INTERRUZIONE, IRREGOLARITÀ E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

a) interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;

b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;

c) interruzione programmata della fornitura con preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio;

d) sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora: a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato; l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integrato;

e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;

f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASP, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;

g) manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;

h) sospensione della fornitura successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:

   i. l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;

   ii. l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o

singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale; venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;

iii. vengano impedite modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore;

i) ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

2. La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

a) quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al gestore per una causa non imputabile all'utente interessato;

b) nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;

c) per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;

d) nei casi in cui l'intestatario del contratto abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

3. In caso di interruzione dell'erogazione o di segnalazione guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio.

ART. 35 - POSIZIONAMENTO DEL CONTATORE E VERBALE DI CONSEGNA

1. Tutte le opere, nessuna esclusa, per la realizzazione o collocazione della nicchia, sono a totale carico ed onere dell'utente. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, il Comune avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo avviso al richiedente.

2. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui all'art. 32 non viene effettuato nei tempi stabiliti, e il Comune non si riterrà più impegnato a realizzare l'allacciamento.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo ancorché non ancora spese. Il Comune ha comunque diritto alla refusione delle spese, ove direttamente sostenute, relative ai lavori già eseguiti ed alla rimozione del materiale impiegato, con possibilità di trattenere le somme depositate, fatto salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente. La nicchia nella quale sarà alloggiato il misuratore dei consumi deve avere le dimensioni adeguate ed essere rispodente alle norme tecniche stabilitè dell'Ente. La predetta nicchia, inoltre, deve essere chiusa con uno sportello metallico con finestrella trasparente in corrispondenza del contatore, per agevolare la lettura dei consumi.

4. In caso di assenza di un muro di cinta o parete, l'utente realizzerà nel terreno un pozzetto stradale secondo le prescrizioni del Comune.

5. Ultimata la nicchia si procederà all'installazione del contatore e contestualmente sarà redatto il verbale di consegna, sottoscritto anche dall'utente o da un suo rappresentante, in cui sarà fatta menzione della realizzazione dell'allacciamento, del tipo di apparecchio, del calibro, della matricola, del numero del sigillo e della lettura del consumo accertata all'atto dell'installazione.

6. La data del predetto verbale costituisce a tutti gli effetti l'inizio della concessione dalla quale il Comune darà avvio alla fornitura.

ART. 36 - ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIÙ UNITÀ

1. Ogni edificio deve avere una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

2. Qualora l'edificio comprenda più unità abitative e/o destinate ad altro uso, come nel caso di condomini, di norma ciascuna unità dovrà autonomamente essere contrattualizzata. Ove ciò non fosse possibile, per oggettivi impedimenti tecnici ovvero per la complessità di realizzazione, l'edificio potrà essere contrattualizzato come utenza condominiale, ferma la previsione di cui all'articolo 30 comma 4.

3. In caso di divisione degli allacci di un edificio già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

ART. 37 - AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati o a nuove costruzioni o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione al Comune.

2. Il Comune ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità dei contratti e senza compromettere la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

ART. 38 - ALLACCIAMENTI DI FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE

1. Nei casi in cui ragioni tecniche ed economiche rendono l'allacciamento troppo oneroso per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione Comunale, in relazione all'effettivo stato dei luoghi, può autorizzare la somministrazione sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti ed a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al punto di consegna individuato dall'apparecchio di misurazione.

3. L'entità della spesa a carico dell'utente, per la realizzazione della tubazione di allaccio, sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del preposto Servizio comunale.

4. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

5. In tal caso, in corrispondenza dell'allacciamento della condotta privata alla colonna principale, dovrà comunque essere realizzato, a spese del privato, un pozzetto con saracinesca al fine di permettere l'intercettazione e la chiusura della medesima in caso di necessità.

ART. 39 - PUNTO DI CONSEGNA

1. Il Punto di consegna, per quanto attiene all'erogazione idropotabile, si identifica normalmente con il contatore sempreché lo stesso sia posto ai limiti tra la proprietà pubblica e quella privata. Allorquando il contatore sia posto all'interno della proprietà private, il Punto di consegna è invece identificato con il punto in cui la tubazione finisce di attraversare la proprietà pubblica e si immette in quella privata.

2. Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

ART. 40 - PORTATA GARANTITA

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non raggiunga i piani superiori.

ART. 41 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI O TEMPORANEI

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata minima di due mesi e massima fino a:

a) tre anni, per cantieri edilizi e comunque non oltre la durata della relativa autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga;

b) un anno, per impianti vari, per attività commerciali a carattere temporaneo, o per attività di prelievi per successivi trasporti in località aventi carenza idrica ed altri casi simili.

2. Le norme che regolano le concessioni provvisorie degli impianti sono le stesse, indicate nel presente Regolamento, seguite per gli impianti e le concessioni ordinarie.

3. Le concessioni provvisorie sono in qualsiasi momento revocabili e possono essere temporaneamente sospese anche durante il periodo contrattuale a giudizio motivato del Comune, senza che ciò, in nessun caso, possa dar luogo a risarcimenti.

4. Il Comune per contratti di durata inferiore a due mesi potrà concedere, dietro apposita istanza, l'uso temporaneo dell'acqua previo pagamento, oltre che delle spese di allacciamento, di una somma, a titolo di cauzione, da versarsi anticipatamente con modalità opportune da stabilirsi nell'atto di concessione temporanea.

5. Ove la fornitura non possa avvenire attraverso l'allacciamento alla condotta comunale, essa avverrà con riempimento del serbatoio di accumulo del richiedente:

a) con l'impiego di autobotte, previo pagamento di un diritto fisso comprendente la somministrazione sino a 1mc di acqua, oltre al pagamento a forfet della somma fissata dalla Giunta per ogni mc o frazione ulteriore;

b) con prelievo da un punto di distribuzione comunale, previo pagamento di un diritto fisso comprendente la somministrazione sino a 3mc di acqua, oltre al pagamento a forfet della somma fissata dalla Giunta per ogni mc

o frazione ulteriore.

6. Le utenze temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore ove installato.

ART. 42 - BOCCHE ANTINCENDIO

1. L'utente può richiedere, a proprie spese, previo parere/autorizzazione dei Vigili del Fuoco, ove prevista, l'impianto di bocche antincendio nell'interno o all'esterno di stabili di proprietà.

2. Il Comune per le somministrazioni richieste ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare l'acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio.

3. Queste bocche antincendio saranno munite di appositi sigilli e l'utente sarà obbligato a denunziare al Comune, nel tempo più breve possibile, ed in ogni caso entro 24 ore, l'uso eventuale delle bocche antincendio affinché mediante apposito personale del Comune si possa provvedere alla risigillatura con relativi costi addebitati all'utente.

4. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio, il titolare dell'utenza all'atto della concessione dovrà versare per ciascuna di esse un anticipo commisurato al canone annuo fissato dalla tariffa e che sarà incamerato in caso di infrazione, fatta salva la chiusura dello sbocco.

ART. 43 - DINIEGO DELLA CONCESSIONE

1. In caso di diniego della concessione si darà luogo a restituzione delle somme versate per spese di istruttoria esclusivamente laddove si accerti la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune ha facoltà di accogliere o rifiutare, con atto motivato, la domanda di concessione o eventualmente di subordinarla a modifiche o prescrizioni.

3. E' in facoltà del Comune di rifiutare la concessione allorquando:

a) si tratti di presa precedentemente chiusa per morosità e il richiedente l'allacciamento non provi, attraverso documentazione (contratto di affitto registrato, dichiarazioni rese all'autorità di Pubblica Sicurezza, contratto di compravendita, atto di donazione, etc.), che la nuova richiesta sia effettivamente destinata a soggetto diverso dal titolare dell'utenza chiusa per morosità;

b) venga inoltrata una richiesta per un immobile allacciato ad una presa già chiusa per morosità, salvo regolarizzare i rapporti economici precedenti;

c) si tratti di unità immobiliare già fornita. Infatti per ogni unità immobiliare autonomamente distinta e catastalmente individuata é consentito un solo allaccio alla rete idrica pubblica; a tal fine il richiedente dovrà dimostrare, con idonea documentazione, la possibilità di ottenere nuove forniture in ragione delle unità immobiliari catastalmente individuate;

d) non sia possibile rendere il servizio per la carenza di reti distributrici e di collettamento, salvo il richiedente non si assuma le spese per la realizzazione degli interventi necessari (condotte, sollevamenti, ecc.);

e) per ragioni tecniche non sia possibile fornire il servizio (ad esempio: quota altimetrica sfavorevole che non consente la continuità del servizio, presenza di condotte di sezione insufficiente o limitatezza locale della risorsa disponibile, inadeguatezza dei materiali delle reti esistenti, ecc.).

CAPO VI - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DEI CONSUMI

ART. 44 - APPARECCHI DI MISURA

1. Il consumo è misurato attraverso il contatore o misuratore.

2. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune ovvero dal soggetto da questo incaricato, applicando il sigillo per impedirne lo smontaggio non autorizzato.

3. Il misuratore di cui al comma 2 è di esclusiva proprietà del Comune e l'utente in qualità di custode è responsabile di qualsiasi manomissione, alterazione, rottura, effrazione dei sigilli e dei contrassegni posti dal Comune.

4. La manomissione dei sigilli, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente finale, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Comune di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

5. Il tipo e calibro dei misuratori è stabilito dal Comune in relazione all'uso e al fabbisogno necessario che l'utente è obbligato a dichiarare nella richiesta di fornitura.

6. Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente.

7. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente finale, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente finale o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

8. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, a spese dell'utente, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.

9. Eventuali misuratori di capacità superiore dovranno essere preventivamente autorizzati, su motivata richiesta e sempre che vi sia la possibilità di concedere maggiori portate, e la quota di allacciamento e cauzione saranno ridefinite in relazione alla richiesta.

10. L'eventuale installazione di riduttori di pressione, di sfiati o quant'altro ritenuto necessario per una più corretta erogazione idrica e limitazione di disagi o disfunzioni resta a carico dell'utente.

11. Ove il contatore risultasse non installato o funzionante o fosse illeggibile, ferma l'applicabilità delle sanzioni, per la quantificazione dei consumi si applicano le previsioni di cui al combinato disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 16 del presente Regolamento.

ART. 45 - SPOSTAMENTO CONTATORI

1. I misuratori possono essere rimossi o spostati solo per specifica decisione dei Comune che fornirà apposita indicazione all'utente, il quale dovrà provvedere, a proprie spese, mediante l'impiego di ditte specializzate.

2. Il Comune ha facoltà di disporre il cambiamento di sito o spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora abbia accertato che si trovi in luogo non idoneo alle verifiche e alla funzionalità dell'apparecchio e che la posizione dello stesso renda difficile la lettura dei consumi da parte del personale del Comune.

3. L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, richiesti dall' utente, sarà a totale carico dello stesso previo pagamento dei relativi oneri secondo le tariffe in vigore. In tal caso, previo sopralluogo, lo spostamento avverrà sotto la direzione del Servizio comunale preposto.

4. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori, stabiliti dal Comune per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, non sono a carico dell'utente.

5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio preposto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

6. All'atto dello spostamento del contatore è redatto apposito verbale, firmato dall'agente incaricato dal Comune e dall'utente o dal suo rappresentante.

ART. 46 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

1. All'atto della rimozione o della sostituzione dell'apparecchio di misura, a carico dell'utente, è redatto apposito verbale firmato dall'agente incaricato dei Comune e dall'utente o da un suo rappresentante.

2. Il verbale deve indicare tanto per l'apparecchio rimosso che per quello sostituito, il tipo, il calibro, la matricola, la lettura del consumo e il numero del sigillo e deve riportare il motivo della sostituzione o rimozione ed eventuali altre indicazioni.

3. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

4. Il Comune ha la facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente.

ART. 47 - FABBRICATI CON PIÙ UTENZE

1. Ferma la previsione di cui all'articolo 36, ogni utenza deve essere munita di apposito contatore a lettura diretta ovvero a distanza.

2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro, con indicazione per ognuno del nome dell'utente.

ART. 48 - CUSTODIA DEI CONTATORI

1. L'utente ha l'obbligo di agevolare la rilevazione dei consumi e la ispezionabilità dei luoghi ove è collocato il misuratore, mantenendo accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del medesimo misuratore e lo sportello della nicchia. Egli è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento doloso o colposo.

ART. 49 - VERIFICA DEI CONTATORI

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportune e comunque secondo il termine e le modalità stabilite nella Carta del servizio idrico integrato.

2. Generalmente i controlli vengono periodicamente eseguiti sulla base di un programma elaborato dal Comune.

3. Alla fine di ogni periodo prestabilito l'incaricato del Comune controllerà i contatori ed annoterà su apposito registro il consumo di acqua rilevato per ogni singolo utente. L'incaricato stesso verificherà lo stato di funzionamento del contatore nonché l'integrità dei sigilli apposti ai contatori di misura e di erogazione.

4. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Comune; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto.

5. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Comune provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione al tipo di utenza, ove non sia possibile procedere all'esatto computo rilevato dal misuratore.

6. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica così come determinate dal Comune.

7. Nel caso in cui il Comune, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi per come indicato all'articolo 44 comma 11.

ART. 50 - GUASTI DEI CONTATORI

1. Nel caso di contatori guasti o malfunzionanti o illeggibili ed in attesa della loro sostituzione, il consumo è calcolato nei termini di cui all'articolo 44 comma 11.

2. E' fatto divieto all'utenza di procedere autonomamente alla sostituzione del contatore, pena la sospensione della fornitura idrica e salvo ulteriori sanzioni o azioni a norma di legge e del presente Regolamento.

CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE CONSUMI

ART. 51 – CONSUMI E LETTURA DEI CONTATORI

1. Il consumo d'acqua di ciascun utente è normalmente accertato dagli incaricati del servizio secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Comune.

2. Le letture, ovvero i consumi fatturati ancorchè valorizzati secondo il criterio di stima deliverato dalla Giunta e reso pubblico, sono ritenuti contrattualmente riconosciute ed accettate dall'utente, se non contestate entro il termine di scadenza per il pagamento della fattura.

3. La richiesta di rettfica fatturazione può essere effettuata attraverso il modulo pubblicato sul sito del Comune, ovvero con altra modalità prevista nella Carta dei Servizi.

4. In caso di contestazione dei consumi fatturati, il Comune predisporrà i relativi accertamenti e ove la lettura rilevata dal personale incaricato risulterà corretta, il Comune addebiterà l'onere sulla successiva bolletta nella misura prevista nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Viceversa nessun addebito potrà essere imputato all'utente nel caso di consumi stimati, ferma la possibilità del Comune di rettifica sulla base dell'accettazione della motivazione resa dall'utente interessato.

5. Nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'utente si procederà alla rettifica dei consumi.

6. Qualora, per causa dell'utente - casa chiusa, nicchia esterna carente di vetro o non leggibile, impedimento frapposto al letturista, posizionamento contatore anomalo o disagevole, etc.- non sia stato possibile eseguire la

lettura e tale impossibilità si ripeta per oltre due volte nelle successive verifiche, può essere disposta la chiusura dell'utenza, fatta salva la comminazione di sanzioni.

7. Il letturista negli accertamenti lascerà sul luogo un avviso con il quale comunicherà di essere stato impossibilitato a rilevare la lettura. In tal caso l'utente effettuerà l'autolettura e la comunicherà secondo le modalità previste nella Carta del servizio idrico integrato.

8. L'Amministrazione potrà applicare ai misuratori sistemi elettronici di lettura e controllo a distanza.

9. Il Comune, previa delibera di Giunta Comunale, in occasione della lettura può incaricare il personale preposto:

a) ai sensi dell'articolo 60, a richiedere all'Utente, con obbligo di risposta, ogni ulteriore informazione o documentazione connessa alla gestione di altri tributi comunali;

b) per la somministrazione all'utente un questionario per monitorare il livello di soddisfazione rispetto al servizio idrico integrato ed altri servizi comunali.

ART. 52 - CALCOLO DEI CONSUMI

1. Effettuata la lettura del contatore, il Comune procede a determinare il consumo effettivo, a calcolare la somma dovuta per consumi e quant'altro e ad inviare la bolletta al domicilio indicato dall'utente.

2. Per le somministrazioni del servizio integrato è prevista una quota fissa per ciascun segmento, indipendente dal consumo.

ART. 53 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono quelle in vigore per tempo, in quanto approvate dal Comune ed assentite dalla preposte Autorità.

2. Le tariffe previste sono deliberate dalla Giunta annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Se non deliberate entro il temine di cui sopra, si intendono riconfermate le tariffe previste per l'anno precedente, rimanendo salva ogni diversa facoltà normativamente prevista.

ART. 54 - CONTENUTO MINIMO DELLA FATTURA - BOLLETTA

1. La bolletta-fattura, oltre ai dati attinenti all'utente titolare del contratto, deve contenere le informazioni prescritte dall'ARERA con deliberazione 586/2012 e ss.mm.ii.

2. Il Gestore potrà inserire nella bolletta-fattura e nella relativa busta ulteriori comunicazioni anche di pubblica utilità per come riferibili ad altri servizi comunali. Previa disciplina della Giunta, in essa possono essere inserite messaggi e/o marchi di sponsor per effetto di contrattatti di sponsorizzazioni stipulate ai sensi della normativa di settore.

ART. 55 - EMISSIONE FATTURE-BOLLETTE

1. Per tutte le classificazioni delle forniture l'importo, determinato in funzione dei consumi effettuati e della relativa tariffa di applicazione deliberata, sarà riscosso tramite fatture-bollette alle scadenze in esse riportate.

2. Nelle fatture saranno incluse le spese di spedizione, per penali ed altre somme a qualunque titolo dovute al Comune quale gestore del servizio idrico integrato.

3. Il corrispettivo del servizio, sulla base delle disposizioni dell'Autorità, è fatturato periodicamente sulla base dei consumi rilevati, stimati ovvero calcolati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 comma 11.

4. Resta l'obbligo per il Comune di effettuare il conguaglio, addebitando o accreditando all' utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello fatturato ai sensi del comma 3.

ART. 56 - RECAPITO FATTURAZIONE E MOROSITÀ

1. Il Comune provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture - bollette, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale.

2. L'utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura è considerato moroso ed è sottoposto alla procedura ed alle sanzioni ed alle spese disposte dalla Giunta Comunale.

3. Qualora l'utente non riceva la bolletta a causa di disguidi postali o smarrimenti, è tenuto a rendersi parte attiva e comunicare al Comune il mancato ricevimento della stessa richiedendone copia; tale circostanza non esclude l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

4. Qualora l'utente riceva la bolletta in ritardo per poter effettuare il pagamento nei termini può ottenere la ristampa della bolletta con una nuova data di scadenza semplicemente esibendo la bolletta ricevuta completa in ogni sua parte ed in particolare del timbro postale di ricevimento.

5. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli sportelli dell'Amministrazione Comunale che ne attesterà il ricevimento, e qualora la fattura - bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate all'utente le spese di nuova spedizione.

ART. 57 - PAGAMENTO FATTURE-BOLLETTE SCADUTE

1. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni contrattuali deve essere effettuato secondo le indicazioni e le scadenze riportate nelle fatture bollette all'uopo spedite agli utenti.

2. Non sono consentiti pagamenti parziali delle fatture e ove effettuati verranno imputati preliminarmente alla voce interessi e spese di mora.

3. La disciplina di cui l'articolo 56 comma 2 dettata dalla Giunta indica, tra l'altro, le condizioni e le modalità finalizzate:

a) alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del contratto;

b) alla quantificazione dell'importo da addebitare all'utente per il recupero del credito, di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora ed a titolo di penale;

c) a concedere, a richiesta, rateizzazioni salvo l'applicazione degli interessi e delle penali.

ART. 58 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTESTATI DI VERSAMENTO

1. L'utente è tenuto a conservare gli attestati dei versamenti eseguiti fin tanto che nella successiva bolletta non compaia la scritta "i pagamenti sono regolari".

ART. 59 - CONTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE

1. Nel caso che l'utente contesti la fatturazione per errore di lettura o per altra causa tecnica, entro il termine di pagamento della stessa, il Comune, dopo aver provveduto alla verifica dei conteggi e all'eventuale sopralluogo, comunica l'esito degli accertamenti all'utente con le indicazioni relative all'annullamento o alla conferma della

fatturazione emessa e le relative modalità di pagamento.

2. L'eventuale reclamo per errata misurazione del contatore od altro non esonera l'utente dal pagamento dei consumi o altro nel termine indicato nella fattura bolletta. In tal caso l'Amministrazione, in seguito alle opportune verifiche, con proprio atto provvederà al rimborso di quanto dovuto.

CAPO VIII - CONTROLLI

ART. 60 - CONTROLLI IN GENERALE

1. Il Comune ha sempre il diritto a far ispezionare, dai suoi dipendenti od altro personale incaricato o delle ditte appositamente incaricate, in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi, verificare periodicamente la regolarità degli allacciamenti dei consumi, accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente Regolamento e comunque per effetto di ogni altra disposizone dettata dalle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4 ovvero disposto dalla Giunta.

2. In particolare, il personale di cui al comma 1, fatte salve le altre azioni di legge, ha facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, manomissioni agli impianti e uso improprio dell'acqua. Il Comune può effetturare controlli agli apparecchi ed agli impianti dell'immobile, tramite personale munito di tessera di riconsocimento, in qualunque ora del giorno non festivo compreso nella fascia oraria 8/13 e 15/20. L'utente non può impedire l'accesso.

3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prescrivere modifiche e di sospendere la fornitura a quelle utenze che non corrispondono alle disposizioni del presente Regolamento, delle condizioni contrattuali e delle previsoni della Carta dei servizi.

4. Resta salvo il diritto del Comune di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano, da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.

5. Agli uffici Comunali competono:

a) la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori per la costruzione della rete di distribuzione;

b) il sopralluogo per il preventivo parere di fattibilità dell'allacciamento e per concordare l'ubicazione della nicchia contenente il contatore;

c) le segnalazioni al Servizio Tributi di eventuali aperture di sbocchi per i quali non è avvenuta la regolare sottoscrizione del preventivo contratto di fornitura;

d) le segnalazioni di eventuale irregolare funzionamento dei contatori e/o eventuali anomalie;

e) la vigilanza e controllo sul territorio di tutti gli impianti per la distribuzione dell'acqua.

ART. 61 - CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA

1. Il Comune, oltre alle verifiche esterne eseguite dalle Autorità competenti per accertare la qualità dell'acqua fornita mediante l'acquedotto comunale, dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:

a) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo di distribuzione;

b) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;

c) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Comune che, a norma di legge l'utente è tenuto a denunciare al Comune.

2. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei controlli ed al prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

CAPO IX - AZIONI ILLECITE

ART. 62 - MANOMISSIONE SIGILLI

1. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla interruzione immediata della fornitura, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 28 e l'addebito dei consumi presunti. L'Amministrazione Comunale in tal caso, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e, ove non sussistano dati storici, si farà riferimento ai consumi medi di similari nuclei familiari, fatte salve le penali.

2. In merito alle modalità di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

a) di manomettere le condutture esterne e gli apparecchi di misura, di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;

b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;

c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

ART. 63 - DENUNCIA PENALE PER MANOMISSIONI

1. La manomissione degli impianti per la violazione dei sigilli o i prelievi abusivi di acqua senza autorizzazione é vietata ed é perseguita a norma di legge.

2. La frode conseguente a manomissioni o gli abusi o il furto accertato a danno del Comune comporta la disattivazione della fornitura dell'acqua, la rescissione immediata del contratto e la denuncia alla magistratura penale. In tali casi l'utente rimane obbligato a pagare i consumi effettivi e stimati, nonché l'eventuale risarcimento dei danni e conseguentemente il Servizio Tributi procederà alla formazione del relativo ruolo di pagamento iscrivendo l'utente d'ufficio.

CAPO X - INTERRUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA

ART. 64 - PROCEDURA DI DISTACCO FORNITURA PER MOROSITÀ

1. Gli utenti morosi per fatture-bollette insolute o per somme dovute a qualsiasi titolo al Comune, che effettuano il pagamento oltre i termini della scadenza della bolletta, sono tenuti alla corresponsione dell'importo dovuto oltre a quello di una penale irriducibile e all'ammontare degli interessi applicati sulle somme non pagate nei termini.

2. Il mancato pagamento nei termini viene evidenziato in un'apposita sezione della fattura-bolletta successiva con la quale l'utente viene invitato a saldare il debito nel termine stabilito dalla Giunta ai sensi dell'articolo 56 comma 2, avvertendolo che in mancanza si provvederà al distacco della fornitura, senza ulteriore avviso.

3. Il Comune dopo aver sollecitato il pagamento della fattura - bolletta scaduta e distaccato la fornitura può procedere anche all'asporto o sigillatura del contatore.

4. Nel caso di reiterata impossibilità ad accedere al contatore, per come disciplinato nella Carta dei servizi, il personale incaricato intercetta la condotta e interrompe il flusso idrico addebitandone i costi all'utente moroso.

5. Nel caso d'impedimento all'accesso, il Comune, ove possibile, provvede allo spostamento del contatore, anche sostituendolo, e ad addebitare le spese all'utente.

6. Tutte le spese effettuate dal Comune direttamente o dalla ditta incaricata (spedizione avvisi, sopralluoghi, autorizzazioni, contatore, progettazioni, lavori edili, etc.) sono posti a carico dell'utente moroso e inclusi nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale che, ove rimasta inevasa, sarà riscossa coattivamente, con l'aggravio delle relative spese.

7. Il riallacciamento o riattivazione della fornitura ha luogo solamente dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza, e dimostrato, attraverso consegna del bollettino in originale, di aver pagato il debito e le spese indicate nella bolletta di chiusura ovvero a seguito di concessione di pagamento dilazionato.

8. Delle operazioni di distacco dell'utenza dalla condotta idrica dovrà essere redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

9. L'utente moroso non può pretendere l'indennizzo o il risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione dell'acqua o altra causa ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura. E' fatta salva l'azione penale.

ART. 65 - INTERRUZIONE IMPROVVISA O PROGRAMMATA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

1. L'interruzione dell'erogazione idrica può essere improvvisa o programmata.

2. L'interruzione improvvisa è normalmente causata da un guasto inaspettato delle apparecchiature ovvero di perdite dalle reti che condizionano l'erogazione idrica. Altri esempi di interruzioni improvvise potrebbero ricondursi a fabbisogni di emergenza, nel caso d' incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori causati da guasti imprevedibili.

3. L'interruzione programmata potrebbe, invece, essere quella causata da lavori di manutenzione- riparazione che è possibile eseguire programmando l'intervento, e fornendo agli Utenti una preventiva informazione del disservizio e della sua durata. Ulteriore motivo di interruzione, normalmente programmata, è causata da scarsità della risorsa idrica. Anche in questo caso il Comune annuncia la situazione di scarsità attraverso uno specifico avviso o ordinanza del Sindaco prevedendo, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a fasce orarie o la parziale sospensione della fornitura.

4. In ogni caso il Comune non assume responsabilità alcuna, e l'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le

eventuali temporanee interruzioni dell'erogazione idrica e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, a necessità di esercizio o manutenzione di impianti, quali rotture delle tubazioni, guasti nelle opere di presa o delle condutture pubbliche, lavori di riparazioni o di nuovi impianti, magra delle sorgenti, difficoltà di approvvigionamento, lavori in corso e simili.

5. Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.

ART. 66 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la fornitura dovrà presentare richiesta scritta all'Amministrazione.

2. Analoga procedura dovrà essere osservata per la successiva riattivazione. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

3. Per il tempo che la fornitura rimarrà interrotta, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse essere calcolato nelle situazioni di contatore guasto, perdite accidentali o altre eventuali cause.

ART. 67 - CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. Oltre alle situazioni di cui agli articoli precedenti, il Comune procede alla sospensione della fornitura provvedendo, fatta salva l'erogazione del quantitativo minimo essenziale previsto dalla legge ovvero dall'Autorità, alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:

a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto e la denuncia alle Autorità competenti;

b) qualora il Comune non ritenga idonei gli impianti interni o rechino connessioni pregiudizievoli con altri punti di approvvigionamento quali pozzi, acquedotti, etc.,

c) qualora l'utente risulti irreperibile e le fatturazioni vengano restituite dal servizio postale;

d) nei casi di mancata sottoscrizione di un contratto, il Comune, senza preavviso alcuno, provvede alla chiusura della presa stradale interrompendo l'erogazione, fatta salva la denuncia per furto d'acqua alle Autorità competenti;

e) qualora il fabbricato non sia temporanemanete o permanentemente fruibile per cause strutturali;

f) qualora vengano frapposti ostacoli alla rilevazione dei consumi da parte del personale appositamente incaricato. Ad eccezione dei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Comune ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 30 giorni prima di interrompere la somministrazione dell'acqua.

g) trascorsi 60 giorni dal decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Comune o abbiano richiesto di volturare o dismettere il contratto;

h) fallimento dell' utente.

2. Il Comune addebiterà all'utente o agli eredi le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora, penali ed eventuali danni cagionati.

3. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente è facoltà del Comune porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Comune al pagamento del servizio prestato.

ART. 68 - CENTRO SEGNALAZIONI GUASTI

1. Il Comune attiva un servizio telefonico a chiamata gratuita al quale gli utenti si possono rivolgere per segnalare guasti, perdite o carenze idriche.

2. I dati del servizio sono monitorati ed analizzati al fine di migliorare il servizio.

ART. 69 - CONTESTAZIONI O RECLAMI

1. Le contestazioni o reclami devono essere rilasciati secondo le modalità dettate nella Carta dei servizi.

ART. 70 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

1. Il personale o gli incaricati del Comune sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro bisogni in materia di servizio idrico, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

2. Il personale o gli incaricati sono altresì tenuti ad identificarsi sia nel rapporto personale che nel rapporto telefonico.

CAPO XI - PENALITA'

ART. 71 - VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Chiunque non osserva le disposizioni previste nel presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa compresa tra cinquanta e cinquecento euro per ogni infrazione ove non diversamente disposto da norme di legge, per come sarà graduata dalla Giunta Comunale, fatta salva la richiesta del risarcimento degli eventuali danni o l'esercizio dell'azione penale ove ricorrente.

CAPO XII - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO

ART. 72 - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ESISTENTI

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili in materia emanate precedentemente, è obbligatorio ed efficace nei confronti di chiunque, salve le previsioni di cui all'articolo 78.

2. Le disposizioni del presente Regolamento, al pari degli atti derivanti assunti dalla Giunta, costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione in essere che s' intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

3. Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

ART. 73 - ADEGUAMENTO DELLE FORNITURE ESISTENTI E SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO

1. Le forniture in essere, prive di regolare contratto e/o con contatore non funzionante o illeggibile dovranno essere adeguate ai sensi del presente regolamento presentando istanza agli Uffici Comunali entro il termine previsto dalla Giunta e comunque non oltre il 30 settembre 2019.

2. Coloro che non provvedono entro tale termine saranno sottoposti all'applicazione delle presenti disposizioni:

a) installazione di contatori ove mancanti o mal funzinati;

b) pagamento di sanzioni amministrative;

c) spese di procedura e varie previste per l'erogazione della fornitura;

d) distacco della fornitura qualora l'istanza di regolarizzazione o la disdetta non venissero regolarmente presentate, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di somministrazione.

3. Tutti gli utenti che hanno presentato istanza saranno convocati dal preposto Servizio comunale per intervenire anche a mezzo di loro delegati, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'invito, presso la sede dell'utenza, al fine di effettuare il sopralluogo con il personale appositamente incaricato.

4. Le soluzioni tecniche per gli allacci alla rete idrica e fognaria ed i relativi costi sarano oggetto di una o più deliberati della Giunta

ART. 74 - RESPONSABILITÀ GESTIONALI E DI VIGILANZA

1. Ai fini della conduzione tecnica amministrativa delle reti, degli impianti e della gestione contrattuale, la responsabilità è individuata nel Settore IV LLPP e Manutenzione; mentre la responsabilità per la gestione del ciclo di fatturazione e dei relativi pagamenti è allocata nel Settore III Finanziario.

2. Ai fini del presente regolamento, la polizia municipale svolge autonomamente o su incarico di uno dei settori di cui al comma 1 le funzioni di vigilanza e di accertamento delle relative violazioni. La determinazione delle sanzioni amministrative è quantificata e comminata dal settore disponente l'accertamento.

3. La Giunta può adottare soluzione diverse rispetto a quanto indicato nel comma 1.

ART. 75 - OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 76 - NORME DI DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto non in contrasto con esso sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

ART. 77 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

1. Per risolvere le controversie, in modo semplice, veloce e gratuito, il Comune, insieme con le Associazioni dei Consumatori riconosciute e/o appartenenti al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), offre agli utenti la possibilità di ricorrere alle procedure di conciliazione, grazie alle quali è possibile raggiungere un accordo con l'Amministrazione comunale, per come deliberato dalla Giunta Comunale.

ART. 78 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio, fatta eccezione per gli articoli 3 comma 4; 6 comma 4; 7; 32 e 44 comma 2 che entrano in vigore a decorrere dal 30 settembre 2019 o minor termine deliberato dalla Giunta.

2. Fino all'entrata in vigore dei predetti articoli e commi di cui al comma che precede, rimangono in vigore le

previsioni del Regolamento previgente.

3. Della sua entrata in vigore, anche con riguardo alle differite previsioni, sarà dato avviso pubblico mediante apposita pubblicità.

4. I vigenti contratti riferiti al servizio idrico integrato sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento.

5. Ai fini del presente Regolamento, le disposizioni adottate:

a) dalle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4, ne costituiscono modifica o integrazione;

b) dalla Giunta Comunale, costituiscono esplicitazione procedurale ovvero adeguamento necessario ai sensi della precedente lettera a), ovvero esercizio discrezionale del Comune rispetto alle facoltà attribuite dalle preposte Autorità di cui alla lettera a).

6. Al fine di efficentare la gestione del servizio idrico, sia sotto l'aspetto tecnico sia contrattuale, il Sindaco, previa conforme deliberazione di Giunta, può sottoscrivere, entro il primo semestre dell'anno 2019, accordi o convenzioni con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con società miste a prevalente capitale pubblico ovvero interamente pubbliche operanti sul territorio dell'indicata Città.

7. Nella determianzione delle sanzioni, la Giunta si rifà alle previsioni si di call'articolo 7 bis del Tuel.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Ugo Suraci

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Ceravolo

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *on- line* al n.ro 128 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla Pubblicazione
Maria Rosa Vitari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Vicesegretario Comunale
dott. Giuseppe Ceravolo